

IN EVIDENZA



LEGGE DI BILANCIO 2022:
LE PRINCIPALI NOVITÀ

NUOVE DISPOSIZIONI
IN MATERIA DI SICUREZZA SUL LAVORO
CON LA LEGGE 215/2021

PNRR: APPROVATO IL DECRETO PER
RIGENERAZIONE URBANA E SMART CITY

Licenze

- **Vendesi** immobile e cinquantennale attività di meccanico di cicli, mini auto e moto a Udine sud - viale Palmanova. Per informazioni telefonare in orario di lavoro al 338 2786140.
- **Cedo** avviata attività storica di lavasecco - lavanderia, zona centralissima Trieste. Per informazioni chiamare il numero 335 5920298.
- **Affittasi o vendesi** capannone in Flumignano Via degli Artigiani, 13. Mq 1440 su due piani, raddoppiabile, recintato. Climatizzato, completamente funzionante e pari al nuovo con annessi uffici arredati servizi, tre bagni e magazzini. Ascensore-Montacarichi, zona carico. Parcheggio e magazzino esterno asfaltato, giardino con fontana. Imp.elettrico CE (fino a 100KW), rete computer, fibra ottica, imp.TV, imp.allarme sala server climatizzata, imp.filtraggio aria, imp.recupero acque di lavorazione, fognatura, rete gas, imp.aria compressa. Contatto: Stefania Vesca 335.6514844
- **Vendesi o affittasi** piccolo centro estetico, ben avviato e operante da 45 anni, sito nel centro di Gorizia. Il negozio si cede completo di attrezzature e angolo vendita al dettaglio. Per ulteriori informazioni contattare il numero 3471425409
- **Cedesi** avviatissima trentennale attività di Estetica in Comune di Udine Nord, personale qualificato ed esperto presente in istituto da più di vent'anni. Si valuta anche l'affitto di azienda. Per informazioni contattare il numero 335-6620913 ore serali

Immobili / Proprietà

- **Cedo** per motivi pensionistici e di salute attività di estetica e centro abbronzatura in zona bassa friulana. Prezzo molto interessante e comprende: 3 solarium, arredamento, lettini massaggio in legno, macchinari recenti e molto altro. Pacchetto clienti. Se interessati chiamare ore serali 339/7605878.
- Per trasferimento in altra provincia, **cedesi** avviata attività di laboratorio fotografico per lo sviluppo e la stampa, lavori di fotoritocco e foto d'arte, con sala di posa per servizi fotografici in studio, postazioni per fototessere, con annesso negozio per la commercializzazione al minuto di materiale fotografico, cinematografico geodetico, ottico, album, cornici e prodotti affini. A Cividale in posizione centralissima. Chiamare tel. 0432 701216.
- **Cedesi** salone parrucchiera Udine centro con attrezzatura accorpata, il locale in affitto o se interessati in vendita anche l'immobile. 338/9345973.
- **Cedesi**, nel Pordenonese, immobile e avviata attività settore legno con relativi macchinari ed attrezzature e tuttora operativa nella produzione di elementi per mobili ed affini. Per info 348 8721919.
- **Vendesi** piccolo centro estetico, ben avviato e operante da 45 anni, sito nel centro di Gorizia. Il negozio si cede completo di attrezzature e angolo vendita al dettaglio. Per info 3471425409.
- **Cedesi** a Trieste centro salone di parrucchiera con attrezzatura, il locale in affitto o se interessati anche in vendita. Per info 393 7318498 ore serali

Automezzi

- **Vendo** per cessata attività licenza autotrasporto merci c/t limitata a 3,5 tonnellata e autocarro furgonato Mercedes 318, anno 2008, km 700.000, anche separatamente. Per info 335 5318410.
- **Vendo**, causa pensionamento, licenza conto terzi + furgone Ford Transit anno 2014, turbo intercooler, 160.000 km. in ottimo stato, anche separatamente. Per info 3337931657.
- **Vendo** Iveco Daily cassonato 35c9 ribaltabile, anno 2005, km 190.000, ottimo stato - prezzo € 6.000; 240 mq. di ponteggio Fratelli Amadio, anno 2004, ottimo stato, pulito e usato solo per lavori sul tetto (no malte), completo di vari tubi innocenti aggiuntivi - prezzo € 5.000; 40 travi da armo in legno usate due volte - prezzo € 500. Per informazioni contattare il numero 3337987912.

Attrezzature / Materiali

- **Vendo** rotolo irrigazione mai usato, tubo diametro 120, lunghezza 280, ruote in ghisa, rotazione idraulica, compressore Jurop 5300 litri, omologazione stradale. Info. 0434 81626.
- **Vendo:** Filiera Rigid 300 ad € 1.000,00; Testa filiera Rems da 2"1/2 a 4" ad € 1.250,00; Cestoni contenitivi in rete plasticata di varie dimensioni componibili, per riporre materiale di vario genere, n. 54 pezzi ad € 900,00; Saldatrice Ritmo per tubi geberit o similari,

compreso banchetto, ad € 650,00; Attrezzatura varia per idraulica a vari prezzi irrisori. Per info 339 3281041 (rif. Luciano).

- **Vendo** causa inutilizzo tornio CNC Femco HL25 - motore da 20 HP - mandarino da 8" - torretta servo a 12 stazioni - contropunta - un convogliatore di trucioli e controllo CNC Fanuc 0-T macchina con 175 ore di lavoro. Tel. 0434 624057.
- Azienda pordenonese attiva nel settore della lavorazione del legno, per cessata attività, **vende** macchine e attrezzature (piallatrici, troncatrici, fresatrici, carrelli elevatori ecc.). Prezzi da concordare con il cliente, dopo la visione della relativa attrezzatura. Se interessati telefonare a 335 5927785 oppure 334 2209991.
- Per cessata attività sita a Pasian di Prato, **vendiamo** attrezzatura per carrozzeria, (attrezzatura grande media e piccola), ricambi usati (fanaleria, specchi, motorini alzacristalli, maniglieria, ecc...). Per Info 337 435 625.
- **Vendesi**, causa inutilizzo, BENNA FRANTOIO MB BF 70.2 anno 2007, in ottimo stato in quanto poco utilizzata. Per informazioni contattare il numero 3478503768
- **Vendita Macchinari**, aspiratore di sostanze chimiche, vapori mastici e resine. DITTA SIGMA Equipaggiato con filtri carboni attivi, corredato da tubo aspirazione ruotabile. Idrosabbiatrica con motore elettrico tipo EL 250 ditta CINOMATIC motore pompa trifase volt 380, potenza HP 10, pressione massima 250 bar, sabbia interno macchina. Per info e foto tel. 0433/43691 cell. 329/2280176.

Varie

- Azienda di autotrasporto di Cormons (GO) **cerca** addetto per la logistica/spedizioni con esperienza nel settore dei trasporti Italia completi e groopage. Inviare C.V. a autotrasportibuaiutti@gmail.com
 - In possesso di qualifica professionale per il trasporto merci nazionale e internazionale **offro** la mia collaborazione come figura di responsabile preposto, cell. 347 7474000 e-mail mandu66@gmail.com
 - Impresa di autoriparazione operante da oltre vent'anni in provincia di Gorizia **CERCA:**
 - **Responsabile tecnico** per centro revisioni auto e moto con pregressa esperienza meccanica-elettronica-informatica (esecuzione tagliandi, sostituzione freni, pneumatici, diagnosi); astenersi privi di requisiti;
 - **Meccatronico** o in alternativa **meccanico specializzato** in veicoli industriali possibilmente con diploma tecnico (perito o equivalente), esperienza su impianti frenanti ad aria, motoristica, diagnostica e tachigrafi digitali, in possesso di idonea abilitazione Ministeriale; astenersi privi di requisiti;
- Per info invitiamo gli interessati a contattare il numero 3357101823

Gli imprenditori associati, interessati alla pubblicazione di annunci inerenti all'attività lavorativa, possono inviare una mail a: comunicazione@uaf.it o telefonare allo 0432 516772

Informimpresa

Confartigianato fvg

Periodico mensile di Confartigianato Imprese F.V.G.
Autorizzazione del Tribunale di Trieste n. 1020 del 08/03/2001
Anno XXII - N. 1 - 2022

Direttore responsabile: Antonella Lanfrit

Comitato di redazione: Alessio Belgrado, Enrico Eva, Marco Gobbo, Gian Luca Gortani

Hanno collaborato a questo numero:
Michele Bobaz, Ketty Downey, Rachele Francescutti, Luca Nardone, Oliviero Pevero, Claudio Piagno, Raffaella Pompei, Gilda Ponta, Chiara Scarel, Claudio Scialino, Fabio Veronese

Direzione, Redazione, Amministrazione:
Via Coroneo, 6 - 34133 Trieste - Tel. 040 363938

Editore: Confartigianato Imprese del Friuli Venezia Giulia
Via Coroneo, 6 - 34133 Trieste - Tel. 040 363938

Stampa: Cartostampa Chiandetti srl
33010 Reana del Rojale - Via Vittorio Veneto

In questo numero:

Fisco

Conversione del Decreto fisco lavoro d.l. n. 146/2021 nella Legge n. 215/2021: le misure fiscali di maggiore interesse pag. 4

Legge di bilancio 2022: le principali novità pag. 5

Scadenze Lavoro

Scadenze del mese di febbraio 2022 pag. 9

Contratti

CCNL Area Metalmeccanica, accordo di rinnovo del 17 dicembre 2021 pag. 10

Normativa del lavoro

Green pass nei luoghi di lavoro, obbligo vaccinale per i cinquantenni pag. 12

Legge di Bilancio 2022, le novità per i datori di lavoro pag. 13

Lavoratori autonomi occasionali, nuova comunicazione obbligatoria pag. 14

Accordo Interconfederale sulla bilateralità – nuovi importi EBNA pag. 15

In febbraio prevista l'Autoliquidazione Inail 2021/2022 pag. 16

Ambiente Sicurezza

Nuove disposizioni in materia di sicurezza sul lavoro: con la legge 215/2021 diventa centrale il ruolo del preposto pag. 17

Sospensione dell'attività e sanzioni per gravi violazioni in materia di sicurezza: cosa prevede la Legge di conversione del decreto fiscale pag. 18

Addestramento del lavoratore: quando è previsto e come deve essere attuato pag. 19

Albo nazionale gestori ambientali: le iscrizioni in scadenza entro il 31 marzo 2022 conservano validità fino a fine giugno pag. 20

Finanziamenti in tema di sicurezza: al via il bando ISI INAIL 2021 (a valere sul 2022) pag. 20

Credito e incentivi

Publicato il Bando per la presentazione delle domande per la concessione di incentivi per la realizzazione di progetti di aggregazione in rete pag. 21

Apertura bando imprese commerciali pag. 21

Patronato Inapa Assistenza Fiscale

Quota 102 pag. 21

Proroga opzione donna pag. 22

isee 2022: il riferimento sia dei redditi che del patrimonio sarà il 2020 pag. 22

Categorie

PNRR: approvato il decreto per Rigenerazione urbana e Smart city pag. 24

Veicoli pesanti, il calendario dei divieti di circolazione del 2022 pag. 25

Imprese Alimentari: obbligo comunicazione per finanziamento controlli ufficiali pag. 26

Dalle province pag. 26

Conversione del Decreto fisco lavoro D.L. n. 146/2021 nella Legge n. 215/2021: le misure fiscali di maggiore interesse

ESTENSIONE DELLA RATEAZIONE PER I PIANI DI DILAZIONE

Per le rateizzazioni di somme iscritte a ruolo in corso all'inizio delle sospensioni della riscossione dovute all'emergenza Covid-19 e per i piani di dilazione in essere alla data dell'08.03.2020:

- la decadenza dal beneficio della dilazione si verifica in caso di mancato pagamento di **18**, anziché 10, rate anche non consecutive;
- consente ai debitori, incorsi al 22.10.2021 nella decadenza dai piani di dilazione esistenti all'inizio del periodo di sospensione della riscossione, di essere automaticamente riammessi ai medesimi piani;
- si prevede che il versamento delle somme contenute in ruoli sospesi ai sensi dei provvedimenti emergenziali avvenga entro il 31.10.2021, in luogo del 30.09.2021.

SISTEMI EVOLUTI DI INCASSO

Il D.L. n. 146/2021 differisce dal 01.07.2021 al **01.07.2022** l'operatività della disposizione secondo cui i commercianti al minuto che incassano i corrispettivi attraverso sistemi evoluti in grado di garantire la memorizzazione, l'inalterabilità e la sicurezza dei dati (carte di debito, di credito e altre forme di pagamento elettronico) possono assolvere all'obbligo di memorizzazione elettronica e di trasmissione telematica dei dati giornalieri tramite questi strumenti.

INTEGRAZIONE TRA STRUMENTI DI PAGAMENTO ELETTRONICO E STRUMENTI PER LA MEMORIZZAZIONE E TRASMISSIONE DEI CORRISPETTIVI FISCALI

La disposizione stabilisce che gli operatori che mettono a disposizione degli esercenti strumenti di pagamento elettronico tracciabili, possano trasmettere telematicamente all'Agenzia delle Entrate i dati identificativi di tali strumenti di pagamento e l'importo giornaliero delle transazioni, anche tramite il sistema PagoPA, ai fini della fruizione del credito di imposta loro riconosciuto dalle norme vigenti.

TRASMISSIONE TELEMATICA SISTEMA TESSERA SANITARIA

Viene rinviato al **01.01.2023** l'obbligo per i soggetti tenuti all'invio dei dati al Sistema tessera sanitaria di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati relativi a tutti i corrispettivi giornalieri ai fini dell'elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata.

ESENZIONE FATTURA ELETTRONICA PER I SOGGETTI TENUTI ALL'INVIO DEI DATI AL SISTEMA TESSERA SANITARIA

È prorogato al **2022** il divieto di fatturazione elettronica



previsto per i soggetti tenuti all'invio dei dati al Sistema tessera sanitaria ai fini dell'elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata.

RINVIO DELL'ABOLIZIONE "ESTEROMETRO"

Viene posticipata, dal 01.01.2022 al **01.07.2022**, l'abolizione della specifica comunicazione telematica dei dati relativi alle cessioni di beni e prestazioni di servizi transfrontaliere (cd. "esterometro"). Dal 01.07.2022, relativamente alle operazioni effettuate con l'estero, la trasmissione dei dati non potrà più avvenire con la comunicazione attraverso il sistema cosiddetto "esterometro", ma dovrà essere utilizzato il Sistema di Interscambio-SDI.

NON IMPONIBILITÀ IVA PER IL TRASPORTO DI BENI

Vengono specificate alcune condizioni per la non imponibilità Iva dei trasporti relativi a beni in esportazione, in transito o in importazione temporanea, nonché dei trasporti relativi a beni in importazione i cui corrispettivi sono inclusi nella base imponibile.

In sostanza, viene modificato l'art. 9 del D.Lgs n. 633/1972 concernente i servizi internazionali o connessi agli scambi internazionali non imponibili ai fini IVA, elencati dal primo comma di tale articolo.

Con tale disposizione le prestazioni non imponibili non comprendono i servizi di trasporto resi a soggetti diversi:

- dall'esportatore;
- dal titolare del regime di transito;
- dall'importatore;
- dal destinatario dei beni;
- dal prestatore di servizi di spedizione relativi ai trasporti di persone eseguiti in parte nel territorio dello Stato e in parte in territorio estero in dipendenza di unico contratto, ai trasporti di beni in esportazione, in transito o in temporanea importazione nonché ai trasporti di beni in importazione sempreché i corrispettivi dei servizi di spedizione siano inclusi nella base imponibile;

- dal prestatore di servizi relativi alle operazioni doganali. Le disposizioni in oggetto hanno effetto dal **01.01.2022**.

IMU PRIMA CASA DEI CONIUGI

Sono state modificate le agevolazioni IMU per l'abitazione principale nell'ipotesi in cui i componenti del medesimo nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi: ove i membri del nucleo familiare abbiano stabilito la residenza in immobili diversi, **l'agevolazione vale per un solo immobile per nucleo familiare**, scelto dai componenti del nucleo familiare, e ciò sia nel caso di immobili siti nello stesso comune, sia di immobili presenti in

comuni diversi.

NOVITÀ IN MATERIA DI LAVORO AUTONOMO OCCASIONALE

In sede di conversione del D.L. n. 146/2021 viene stabilito che l'avvio dell'attività dei lavoratori autonomi occasionali deve essere oggetto di preventiva comunicazione all'Ispezzato territoriale del lavoro competente per territorio da parte del committente mediante SMS o PEC.

In caso di violazione si applica la sanzione amministrativa da euro 500 a euro 2.500 in relazione a ciascun lavoratore autonomo occasionale per cui è stata omessa o ritardata la comunicazione.

Legge di bilancio 2022: le principali novità

MODIFICHE AL SISTEMA DI TASSAZIONE DELLE PERSONE FISICHE - IRPEF

Vengono riorganizzate le aliquote Irpef, che da 5 diventano 4, prevedendo la riduzione della seconda aliquota, che dal 27% passa al **25%**, e della terza, che dal 38% passa al **35%**. In forza delle nuove previsioni, la tassazione ad aliquota massima pari al 43% scatta per i redditi superiori a euro 50.000, con abbassamento, quindi, della precedente soglia pari a euro 75.000.

Vengono rimodulate le detrazioni già previste per tipologia di reddito posseduto.

Viene abolita l'ulteriore detrazione Irpef per i titolari di redditi di lavoro dipendente e alcuni assimilati con reddito complessivo compreso tra euro 28.000 ed euro 40.000 essendo assorbita dalle detrazioni Irpef rimodulate.

Viene riformulata anche la disciplina del **"bonus 100 euro"** riducendo la soglia di reddito sopra la quale l'agevolazione non spetta (da euro 28.000 prima previsti a euro 15.000), tuttavia per i redditi non superiori a euro 28.000 è comunque possibile beneficiare del bonus qualora vengano rispettati dei specifici requisiti richiesti dalla stessa norma.

ESCLUSIONE DA IRAP PER LE PERSONE FISICHE

Sono esentati dall'Irap, dal periodo d'imposta **2022**, i contribuenti persone fisiche che esercitano attività commerciali, nonché arti e professioni.

MODIFICA ALLA DISCIPLINA DEL PATENT BOX

Viene prevista, in luogo dell'esclusione dal reddito, una maggiorazione fiscale del 110% dei costi di ricerca e sviluppo sostenuti in relazione a beni immateriali giuridicamente tutelabili.

Viene tuttavia limitato l'ambito di applicazione dell'agevolazione, ora limitato ai seguenti beni:

- software protetto da copyright;
- brevetti industriali;
- disegni e modelli.

PLASTIC TAX E SUGAR TAX

Viene previsto l'ulteriore differimento **all'01.01.2023** delle disposizioni relative:

- all'imposta sul consumo dei manufatti con singolo impiego (c.d. "plastic tax");
- all'imposta sul consumo delle bevande analcoliche edulcorate (c.d. "sugar tax").

DISPOSIZIONI IN MATERIA DEL SERVIZIO NAZIONALE DELLA RISCOSSIONE

L'Agenzia delle Entrate-Riscossione sarà sottoposta all'indirizzo operativo e di controllo dell'Agenzia delle Entrate, ente titolare della funzione di riscossione.

È stato modificato anche il sistema di remunerazione dell'Agenzia della riscossione in quanto dal **01.01.2022** il costo grava prevalentemente sul bilancio dello Stato, e pertanto spariscono gli **aggi** alla riscossione. Restano comunque dovute dai debitori:

- una quota, denominata spese esecutive, correlata all'attivazione di procedure esecutive e cautelari da parte dell'agente della riscossione;
- una quota correlata alla notifica della cartella di pagamento e degli altri atti di riscossione.

Le misure delle due quote saranno fissate con decreto non regolamentare del Ministro dell'Economia e delle Finanze.

POTENZIAMENTO DEGLI INVESTIMENTI IN PIR (PIANI INDIVIDUALI DI RISPARMIO)

Vengono innalzati i limiti di investimento applicabili ai Pir costituiti fino al 31.12.2019: l'annuale passa da euro 30.000 a euro 40.000, quello complessivo da euro 150.000 a euro 200.000.

Per quelli costituiti dal 01.01.2020 che investono prevalentemente in imprese diverse da quelle inserite negli indici Ftse Mib e Ftse Mid Cap della Borsa italiana o indici equivalenti di altri mercati regolamentati, viene stabilita l'esclusione dei vincoli secondo cui ciascuna persona fisica può essere titolare di un solo Pir "ordinario" e di un solo "nuovo Pir" e ciascun Pir non può avere più di un titolare.

PROROGA SUPERBONUS 110%

Di seguito si riportano le principali novità relative alla disciplina della detrazione del 110%, detrazione che dal 2022 va suddivisa in quattro quote annuali:

- per gli interventi effettuati dai condomini e dalle persone fisiche che possiedono, anche in comproprietà, interi edifici composti da due a quattro unità immobiliari distintamente accatastate, il beneficio spetta:
 - ancora nella misura del **110%** per le spese sostenute fino al **31.12.2023**;
 - nella misura ridotta al **70%** per le spese sostenute nel **2024**;

- nella misura ulteriormente ridotta al **65%** per le spese sostenute fino al **31.12.2025**;
- per gli interventi effettuati sugli edifici unifamiliari (e su unità abitative funzionalmente indipendenti e con accesso autonomo dall'esterno per il superbonus 110% diretto al risparmio energetico), la detrazione del 110% spetta anche per le spese sostenute entro il 31.12.2022 a condizione che al **30.06.2022** siano stati effettuati lavori per almeno il **30%** dell'intervento complessivo;
- per gli interventi effettuati dagli IACP (ed enti con le stesse finalità sociali) su immobili abitativi, ovvero dalle cooperative di abitazione a proprietà indivisa su immobili assegnati in godimento ai propri soci, la detrazione è confermata al 110% per le spese sostenute fino al 31.12.2023, purché, al **30.06.2023**, siano stati eseguiti lavori per almeno il **60%** dell'intervento complessivo;
- la proroga del superbonus riguarda anche gli "interventi trainati" eseguiti congiuntamente a quelli "trainanti";
- il **visto di conformità**, già necessario in caso di utilizzo del superbonus mediante cessione del credito o sconto in fattura, diventa necessario anche nell'ipotesi di fruizione della detrazione nella dichiarazione dei redditi, tranne quando questa è presentata direttamente dal contribuente sfruttando la precompilata predisposta dall'Agenzia delle Entrate, ovvero tramite il sostituto d'imposta che presta assistenza fiscale (si ricorda che il modello 730 è una dichiarazione dei redditi dotata di visto);
- per la congruità dei prezzi occorre fare riferimento, oltre ai prezzi individuati dal **decreto MISE 06.08.2020**, anche ai valori massimi stabiliti, per talune categorie di beni, con **decreto della Transizione ecologica** da adottare entro il 09.02.2022. Viene inoltre specificato che i prezzi individuati dal D.M. 06.08.2020 "Requisiti" (ossia i prezzi regionali e i prezzi DEI) possono essere applicati anche ai fini del rilascio dell'attestazione di congruità sulle spese sostenute per interventi di riduzione del rischio sismico.

ALTRE DETRAZIONI EDILIZIE

Sono prorogate al **31.12.2024** le detrazioni edilizie:

- per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici ("ecobonus" ordinario del 50% o 65% a seconda del tipo di lavoro ed "ecobonus parti comuni" del 70%-75% ovvero dell'80%-85% in caso di opere finalizzate anche alla riduzione del rischio sismico);
- per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio ("bonus ristrutturazioni" del 50% su una spesa massima di euro 96.000 per unità immobiliare);
- per l'adozione di misure antisismiche e l'esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica degli edifici ("si-

sma bonus" in tutte le sue diverse declinazioni, 50%, 70%-80%, 75%-85%, incluso quello spettante a chi acquista immobili nelle zone a rischio sismico 1, 2 e 3, realizzati mediante demolizione e ricostruzione di interi edifici);

- per l'acquisto di mobili e grandi elettrodomestici destinati all'arredo di immobili oggetto di interventi di ristrutturazione, iniziati a partire dal 1° gennaio dell'anno precedente a quello dell'acquisto ("bonus mobili" del **50%** viene riconosciuto su un ammontare complessivo non superiore a euro **10.000** per il 2022 e a euro 5.000 per gli anni 2023 e 2024);
- viene inoltre specificato che i prezzi individuati dal D.M. 06.08.2020 "Requisiti" relativo agli interventi per il risparmio energetico (ossia i prezzi regionali e i prezzi DEI) possono essere applicati anche ai fini del rilascio dell'attestazione di congruità sulle spese sostenute per interventi di riduzione del rischio sismico, per interventi di rifacimento delle facciate esterne agevolate con il bonus facciate e per interventi di recupero del patrimonio edilizio agevolate con la detrazione IRPEF 50% (si ricorda che l'attestazione di congruità delle spese è stata richiesta dal D.L. 157/2021 c.d. "antifrode", ora inglobato nella Legge di bilancio 2022, anche per le detrazioni edilizie diverse dal superbonus 110% in caso di trasferimento del credito).

Non è stato invece prorogato il bonus colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici con la conseguenza che per le spese sostenute dopo il 31.12.2021 si può fruire del relativo bonus solo nell'ambito del superbonus con riferimento agli interventi "trainati".

BONUS VERDE

È stata prorogata fino al **2024** la detrazione del 36% delle spese sostenute, nel limite annuale di euro 5.000 per unità immobiliare abitativa, per la "sistemazione a verde" di aree scoperte di immobili privati a uso abitativo, di pertinenze o recinzioni, impianti di irrigazione e pozzi nonché per realizzare coperture a verde e giardini pensili.

BONUS FACCIATE

È stata estesa al **2022** la detrazione, ridotta però dal 90% al **60%**, per le spese relative a interventi, inclusi quelli di sola pulizia o tinteggiatura, finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti ubicati in zona A o B.

DECRETO ANTI-FRODI

È stata sancita l'abrogazione del D.L. 157/2021, i cui contenuti (misure urgenti per il contrasto alle frodi nel settore



delle agevolazioni fiscali ed economiche) sono stati trasfusi nella Legge di bilancio (restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base di quel decreto).

ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

È stata introdotta una nuova detrazione Irpef, da ripartire in cinque quote annuali di pari importo, relativa alle spese sostenute nel 2022 per interventi finalizzati al superamento e all'eliminazione di barriere architettoniche in edifici già esistenti; in alternativa alla fruizione della detrazione in dichiarazione, è possibile optare per lo sconto in fattura o la cessione del credito. Il bonus è pari al **75%** delle spese sostenute fino a un importo massimo variabile, da euro 30.000 a euro 50.000, a seconda dell'edificio su cui sono eseguiti i lavori.

CESSIONE DEL CREDITO O SCONTO IN FATTURA

È stata estesa fino al **31.12.2025**, relativamente alle spese agevolabili con il **superbonus** (interventi trainanti e trainati), la possibilità di optare per lo sconto in fattura o per la cessione del corrispondente credito d'imposta, in luogo della detrazione fiscale in dichiarazione.

Per le **altre agevolazioni** edilizie, l'opportunità è estesa fino all'anno **2024**, anche per il bonus per la realizzazione di autorimesse o posti auto pertinenziali, anche a proprietà comune, e per la nuova detrazione del 75% per il superamento delle barriere architettoniche.

Fanno eccezione il bonus mobili e il bonus verde che restano fuori dal meccanismo dello sconto in fattura o della cessione del credito.

Sono confermati i seguenti obblighi introdotti con il D.L. n. 157/2021 c.d. "antifrode" poi trasfuso nella legge di bilancio L. 234/2021 per procedere allo sconto in fattura o all'opzione per la cessione del credito in relazione a lavori edilizi diversi da quelli ammessi al superbonus:

- **visto di conformità;**
- l'obbligo di **asseverazione della congruità di prezzi.**

Sono esclusi dai suddetti obblighi gli interventi di "**edilizia libera**" e quelli di importo complessivo non superiore a **10.000 euro** eseguiti sulle singole unità immobiliari o sulle parti comuni dell'edificio, tranne gli interventi relativi al **bonus facciate**.

Tra le spese detraibili ora rientrano anche quelle sostenute per il rilascio del visto di conformità, delle asseverazioni e delle attestazioni.

PROROGA CREDITO D'IMPOSTA BENI STRUMENTALI

Per gli investimenti in beni materiali 4.0 effettuati **dal 2023 al 2025** il credito d'imposta è riconosciuto nella misura del:

- 20% del costo per investimenti fino a euro 2,5 milioni;
- 10% del costo per gli investimenti fino a euro 10 milioni;
- 5% per la quota di investimenti fino a euro 20 milioni.

Per gli investimenti in beni immateriali connessi a investimenti 4.0 l'agevolazione viene prorogata al 2025 con riduzione progressiva delle percentuali di credito d'imposta riconosciuto (20% per il 2023, 15% per il 2024, 10% per il 2025, sempre con limite annuo di spesa di euro 1 milione). Nessun credito d'imposta viene invece riconosciuto, dal 2023, per gli investimenti in beni "ordinari non 4.0".

Si ricorda che per il 2022 valgono le misure già disposte con la Legge n. 178/2020 c.d. Legge di bilancio 2021.

PROROGA CREDITO D'IMPOSTA PER RICERCA, SVILUPPO E INNOVAZIONE

Viene prorogato e rimodulato il credito d'imposta, di cui alla Legge n. 160/2019 (Finanziaria 2020), per attività di ricerca e sviluppo, per la transizione ecologica, per l'innovazione tecnologica 4.0 e per altre attività innovative, con alcune modifiche in merito alla misura dell'agevolazione.

LIMITE CREDITI COMPENSABILI

È stato messo a regime, dal 2022, il tetto di **euro 2 milioni** per ciascun anno solare relativo ai crediti tributari e contributivi utilizzabili in compensazione orizzontale tramite Mod. F24 (tetto che aveva fissato il "decreto Sostegni bis" al fine di incrementare la liquidità delle imprese).

AGEVOLAZIONI PER I TRASFERIMENTI DI IMMOBILI NELLA CESSIONE DI AZIENDA

È stato disposto che, in caso di cessione d'azienda o di un ramo d'azienda, qualora si rispetti la continuazione dell'attività e il mantenimento degli assetti occupazionali, il trasferimento di immobili strumentali, che per le loro caratteristiche non sono suscettibili di diversa utilizzazione senza radicali trasformazioni, scontano l'imposta di registro e le imposte ipotecaria e catastale nella misura fissa di euro **200,00** ciascuna (in luogo dell'imposta proporzionale di registro del 9% ordinariamente dovuta e alle imposte ipotecarie e catastali nella misura fissa di euro 50 ciascuna).

PRIMA CASA UNDER 36

Sono state estese a tutto il **2022**, quindi per ulteriori sei mesi rispetto alla scadenza originariamente prevista del 30.06.2022, le agevolazioni fiscali previste dal "decreto Sostegni bis" per l'acquisto della "prima casa" da parte di persone che hanno meno di 36 anni nell'anno in cui è rogitato l'atto e un valore dell'Isee non superiore a euro 40.000.

BONUS AFFITTO GIOVANI

Viene modificata e rafforzata la detrazione Irpef per le locazioni stipulate dai giovani (**articolo 16**, comma 1-ter, Tuir) prevedendo:

- un'età massima di 31 anni (non più 30) non compiuti;
- la spettanza del bonus anche per l'affitto di una sola parte dell'appartamento;
- che l'immobile deve essere adibito a residenza del locatario (non è necessario che sia l'abitazione principale);
- che il beneficio spetta per i primi quattro anni di durata contrattuale (non più tre);
- che la detrazione è di euro 991,60, ovvero, se superiore, è pari al 20% dell'importo del canone, comunque non oltre gli euro 2.000.

Confermati gli altri requisiti (contratto a canone concordato, immobile diverso dall'abitazione principale dei genitori e reddito complessivo non superiore a euro 15.493,71).

IMU - AGEVOLAZIONE PER ARTIGIANI E COMMERCianti NEI COMUNI FINO A 500 ABITANTI

Per gli anni 2022 e 2023 viene stabilito che artigiani e commercianti al dettaglio che iniziano, proseguono o trasferiscono la propria attività in un Comune con popolazione fino a 500 abitanti delle aree interne, possono beneficiare di un contributo per il pagamento dell'IMU. L'agevolazio-

ne compete secondo la disciplina degli aiuti "de minimis" per gli immobili siti in detti Comuni che sono posseduti e utilizzati per l'esercizio dell'attività economica. I criteri e le modalità di fruizione dell'agevolazione saranno stabiliti da un successivo DM.

CARTA CULTURA PER I DICIOTTENNI

Stabilizzato il "bonus cultura" per i diciottenni, introdotto per la prima volta dalla legge di stabilità 2016. Dal 2022, a tutti i residenti in Italia sarà assegnata, al compimento dei 18 anni di età, una carta elettronica.

AGEVOLAZIONI PER LE IMPRESE DI PUBBLICO ESERCIZIO

Fino al **31.03.2022** sono prorogate le agevolazioni a sostegno delle imprese di pubblico esercizio; in particolare dal 01.01.2021 al 31.03.2022:

- le imprese di esercizio pubblico di cui all'art. 5 della L. 287/97 sono esonerate dal pagamento del "canone unico";
- i titolari di concessioni o autorizzazioni relative all'utilizzazione temporanea del suolo pubblico per l'esercizio di attività commerciali su aree pubbliche di cui al DLgs. 114/98 sono esonerati dal pagamento del canone di concessione di cui al co. 837 dell'art. 1 della L. 160/2019;
- sulle domande di nuove concessioni per l'occupazione del suolo pubblico o di ampliamento delle superfici già concesse non è dovuta l'imposta di bollo di cui al DPR 642/72;
- la posa in opera temporanea su vie, piazze, strade e altri spazi aperti di interesse culturale o paesaggistico, da parte delle imprese di pubblico esercizio di cui all'art. 5 della L. 287/91 e di strutture amovibili purché funzionali all'attività svolta, non sono subordinate alle autorizzazioni di cui agli artt. 21 e 146 del D.Lgs 42/2004.

BONUS TV

Anche per il 2022 sono state stanziare risorse per finanziare l'acquisto di un televisore o di un decoder adatto alla ricezione del digitale terrestre di nuova generazione.

MODIFICHE ALLA DISCIPLINA IN MATERIA DI RIVALUTAZIONE E RIALLINEAMENTO

Modificando l'art. 110 del D.L. 104/2020 viene previsto che, per i maggiori valori imputati ai marchi e all'avviamento in base a tale disciplina nei bilanci 2020, la deducibilità degli ammortamenti è effettuata in misura non superiore ad un cinquantesimo per periodo d'imposta.

CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO – ESCLUSIONE CONTROLLI CARICHI DI RUOLO PENDENTI

Le somme che l'Agenzia delle Entrate eroga al contribuente a titolo di contributo a fondo perduto previsto dalla legislazione emergenziale vanno corrisposte senza eseguire alcuna verifica dei carichi di ruolo pendenti, disapplicando quindi la procedura di blocco dei pagamenti delle Pubbliche amministrazioni, che, per i pagamenti almeno pari a 5.000,00 euro, prevede la verifica dei carichi pendenti e l'eventuale pignoramento delle somme da erogare.

SOSPENSIONE TEMPORANEA DELL'AMMORTAMENTO PER L'ANNO 2021

Viene estesa la facoltà di non effettuare una percentuale dell'ammortamento annuo del costo delle immobilizzazioni anche **all'esercizio successivo a quello in corso al 15.08.2020** in favore dei soggetti che nel predetto esercizio non hanno effettuato il 100% annuo dell'ammortamento medesimo.

BONUS ACQUA POTABILE

È stato prorogato al **2023** il credito per l'acquisto e l'installazione di sistemi di filtraggio, mineralizzazione, raffreddamento e addizione di anidride carbonica alimentare, finalizzati a migliorare la qualità delle acque destinate al consumo umano. Il credito è pari al 50% delle spese sostenute nel limite, per le persone fisiche non esercenti attività economica, di euro 1.000 per immobile e, per gli altri soggetti di euro 5.000 per ogni immobile adibito all'attività commerciale o istituzionale.

RIENTRO DEI CERVELLI

Anche i **docenti e i ricercatori rientrati in Italia prima del 2020**, che al 31.12.2019 già accedevano al regime di favore previsto dall'art. 44 del DL 78/2010 (imponibile ridotto del 90%), potranno optare per l'applicazione delle agevolazioni che prevedono il prolungamento temporale dell'esclusione dalla formazione del reddito di lavoro dipendente o autonomo del 90% degli emolumenti percepiti.

A tal fine, l'interessato dovrà versare un importo pari al 10% dei redditi agevolati relativi al periodo d'imposta precedente a quello di esercizio dell'opzione, se al momento dell'opzione ha almeno un figlio minorenni o è diventato proprietario di almeno una casa in Italia, dopo il trasferimento o nei 12 mesi precedenti, ovvero ne diviene proprietario entro 18 mesi dall'opzione.

L'importo da versare scende al 5% in caso di tre figli minorenni e acquisizione di almeno una casa in Italia. Le modalità per l'esercizio dell'opzione saranno definite da un provvedimento dell'Agenzia delle Entrate, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di bilancio.

CARTELLE DI PAGAMENTO

In continuità con quanto già decretato in merito alle cartelle di pagamento notificate dall'Agente della riscossione nel periodo compreso tra il 01.09.2021 e il 31.12.2021, la legge di bilancio stabilisce che, anche per quelle notificate tra il **01.01.2022** e il **31.03.2022**, il termine per l'adempimento dell'obbligo risultante dal ruolo è spostato dagli ordinari 60 a **180 giorni** dalla notificazione.

ACCISA SULLA BIRRA

Sono state apportate alcune modifiche, per il solo anno 2022, alla disciplina dell'accisa sulla birra:

- per i microbirrifici artigianali (cioè, quelli con produzione annua non superiore a 10.000 ettolitri), la riduzione dell'accisa è elevata dal 40% al 50%;
- per i birrifici artigianali con produzione annua superiore a 10.000 ettolitri e inferiore a 60.000 ettolitri, l'accisa è ridotta del 30% o del 20% a seconda se la produzione non supera o supera i 30.000 ettolitri;

La misura dell'accisa generale è fissata in euro 2,94 euro per ettolitro e grado-Plato (dal 1° gennaio 2023, torna a 2,99 euro).



Scadenze del mese di febbraio 2022

SCADENZE NORMATIVE

16 febbraio	Imposta sostitutiva rivalutazioni del TFR: versamento saldo dell'imposta sostitutiva dell'17% sulla rivalutazione del TFR calcolato con l'indice di rivalutazione di dicembre 2021 (F24 codice tributo 1713)
16 febbraio	Autoliquidazione INAIL: versamento dei premi da autoliquidazione (rata e regolazione) 2021/2022
28 febbraio	Autoliquidazione: il datore di lavoro titolare di PAT deve presentare la dichiarazione delle retribuzioni telematica, comprensiva dell'eventuale comunicazione del pagamento in quattro rate (ai sensi delle leggi n. 449/97 e n. 144/99), la domanda di riduzione del premio artigiani (ai sensi della legge n. 296/2006), utilizzando i servizi telematici "Invio dichiarazione salari" o "AL.P.I. online", nonché la "Riduzione Presunto" (Fonti: DM 09.02.2015)
28 febbraio	Domanda riduzione del tasso Inail (modello OT24): domanda in modalità telematica di riduzione del tasso medio di tariffa per le aziende che abbiano effettuato interventi per il miglioramento delle condizioni di sicurezza e di igiene nei luoghi di lavoro in aggiunta a quelli previsti dalla normativa in materia www.inail.it - atti e documenti-moduli - moduli e modelli - assicurazione - premio-assicurativo - riduzione tasso medio per prevenzione (Fonti: art. 24 DM 12.12.2000)
febbraio	Riduzione contributiva INPS settore edile: le aziende del settore edile possono inviare le istanze finalizzate all'applicazione della riduzione contributiva per l'anno 2021 pari all'11,50% esclusivamente in via telematica il modulo "Rid-Edil" disponibile all'interno del cassetto previdenziale aziende - sezione "comunicazioni on-line", funzionalità "invio nuova comunicazione". Una volta autorizzati, i datori di lavoro potranno esporre lo sgravio nelle denunce contributive Uniemens nel periodo da novembre 2021 a febbraio 2022. I datori di lavoro potranno inviare le domande per l'applicazione della riduzione contributiva fino al 15 marzo 2022. (Fonti: circolare INPS n.181 del 07.12.2021)

SCADENZE CONTRATTUALI

Settore alimentare e della panificazione

Accordo di rinnovo del 06.12.2021 - Prima tranche Una tantum

A copertura del periodo di **carezza contrattuale 01/01/2019-31/10/2021**, ai soli lavoratori in forza alla data del 6 dicembre 2021 (data di sottoscrizione dell'accordo) con la retribuzione del mese di **febbraio 2022** verrà corrisposta la **prima tranche** dell'importo forfetario lordo **"una tantum"** dell'importo pari a 70,00 € suddivisibile in quote mensili o frazioni in relazione alla durata del rapporto nel suddetto periodo. Agli apprendisti sarà erogata

to il 70% dell'importo previsto. L'una tantum sarà ridotto proporzionalmente per il personale part-time in relazione alla ridotta prestazione lavorativa, a tal fine non vengono considerate le frazioni di mese inferiori a 15 giorni, mentre quelle pari o superiori a 15 giorni vengono computate come mese intero. L'importo forfetario di cui sopra non sarà considerato ai fini dei vari istituti contrattuali e nella determinazione del TFR.

Scadenze contrattuali del mese di Gennaio 2022

Integrazione

AREA METALMECCANICA

Accordo di rinnovo del 17 dicembre 2021

Si rimanda al testo di commento dell'accordo di rinnovo del 17 dicembre 2021 a pag. 10.

TRASPORTO MERCI, LOGISTICA E SPEDIZIONE

Accordo di rinnovo del 18.05.2021

BILATERALITÀ: è stato concordato di corrispondere un importo di **4,00 euro** per la bilateralità, a partire da **gennaio**

2022. Tale importo si aggiunge alle quote attualmente vigenti e versate dalle aziende.

Per le imprese **non rientranti nella "Sezione Artigiana"**, l'importo di 4 euro si aggiunge nella misura di € 2,50 alla quota contributiva aziendale per Sanilog, e nella misura di € 1,50 alla quota contributiva aziendale per Ebilog.

Per le aziende che **applicano la "Sezione artigiana"** le modalità per l'erogazione dell'importo di € 4 saranno definite in una successiva intesa tra le parti sociali, attraverso strumenti di welfare di bilateralità di settore.



E.D.R. CONTRATTUALE: l'accordo prevede di corrispondere dal **1° gennaio 2022** un Elemento Distinto della Retribuzione pari a **10,00 euro** per i lavoratori inquadrati al livello 3S del personale non viaggiante e al livello B3 personale viaggiante, da riparametrare per i singoli livelli. L'E.d.r. sarà corrisposto per 13 mensilità e non avrà incidenza su nessun istituto contrattuale.

E.D.R. CONTRATTUALE Personale non viaggiante

Livello	Dal 01/01/2022
Q	12,80
1	12,05
2	11,06
3S	10,00
3	9,70
4	9,24
4J	9,02
5	8,79
6	8,26
6J	7,58

PERSONALE VIAGGIANTE

Livello	Dal 01/01/2022
C3	10,04
B3	10,00
A3	9,96
F2	9,74
E2	9,70
D2	9,66
H1	9,36
G1	9,32
I	8,27
I	8,72
L	8,27
L	8,72
L	8,95



CCNL Area Metalmeccanica, accordo di rinnovo del 17 dicembre 2021

Il 17 dicembre 2021 è stato sottoscritto l'accordo di rinnovo fra Confartigianato, Cna, Casartigiani, Clai e le organizzazioni sindacali di categoria di Cgil, Cisl e Uil per le **imprese artigiane dell'area Meccanica**.

Il contratto si applica:

- alle imprese artigiane del settore Metalmeccanica, Installazione di impianti
- le imprese artigiane del settore Orafo, Argentiero, della Bigiotteria e della orologeria ed affini
- le imprese artigiane e non artigiane del settore Odontotecnica.
- con il rinnovo in commento è stata data copertura contrattuale alle imprese che operano nel settore del **Restauro di beni culturali mobili, superfici decorate di beni architettonici**, ed ogni altro materiale che ricada nel campo di applicazione della normativa di tutela dei Beni Culturali, individuati dal codice Ateco prevalente 90.03.02.

Con il verbale integrativo del 22 dicembre 2021 sono state definite le tabelle retributive per i dipendenti dalle imprese artigiane dell'area meccanica.

DECORRENZA E DURATA

Il CCNL rinnovato, scaduto lo scorso 31 dicembre 2018, sarà

vigente per il periodo dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2022. In applicazione dell'accordo interconfederale del 26 novembre 2020, il CCNL confluisce nella nuova macro area "Manifatturiero".

PARTE NORMATIVA

È stata aggiornata la disciplina su:

- **contratto a termine**, con reintroduzione delle causali previste dalle parti contrattuali, e introdotta la disciplina sulla **stagionalità dei contratti a termine**
- regolamentata la casistica delle **dimissioni irregolari**
- facoltà di estensione del periodo di prova per lavoratori disoccupati percettori di Reddito di Cittadinanza o di indennità Naspi/Dis-Coll
- apprendistato.

PARTE ECONOMICA

Aumenti retributivi

L'accordo prevede un aumento economico a regime di 69,57 euro per il 4° livello per il **settore Metalmeccanico**, da riparametrare per gli altri livelli di inquadramento, che sarà erogato in tre tranches con le seguenti decorrenze: dal **1° gennaio 2022**, dal **1° maggio 2022** e dal **1° dicembre 2022**.



Sono state introdotte per la prima volta le nuove tabelle retributive specifiche per le imprese del Restauro artistico e dei beni culturali, con decorrenza dal 1° gennaio 2022.

Una tantum

A copertura del periodo di **carenza contrattuale 01/01/2019-31/12/2021**, ai soli lavoratori in forza alla data del 17 dicembre 2021 (data di sottoscrizione dell'accordo) verrà corrisposto un importo forfetario lordo **"una tantum" pari a 130,00 €**, suddivisibile in quote mensili o frazioni in relazione alla durata del rapporto nel suddetto periodo, da corrispondere in due tranches: la prima pari a € 70,00 con la retribuzione di **marzo 2022** e la seconda pari € 60,00 con la retribuzione di **luglio 2022**. Agli apprendisti sarà erogato il 70% dell'importo previsto. L'importo forfetario sarà ridotto proporzionalmente nei casi di servizio militare, assenza facoltativa "post-partum", part-time, sospensioni per mancanza di lavoro concordate. L'una tantum è esclusa dalla base di calcolo del t.f.r. ed è stata quantificata considerando in essa anche i riflessi sugli istituti di retribuzione diretta ed indiretta, di origine legale o contrattuale, ed è quindi comprensiva degli stessi. Gli importi eventualmente già corrisposti a titolo di futuri miglioramenti contrattuali vanno considerati a tutti gli effetti anticipazioni degli importi di una tantum; pertanto, dovranno essere detratti da questa fino a concorrenza. In considerazione di ciò, tali importi cessano di essere corrisposti con la retribuzione di gennaio 2022.

INDENNITÀ DI TRASFERTA

A decorrere dal 1° gennaio 2022 la misura dell'indennità di trasferta per il settore metalmeccanico e odontotecnico



è pari a **36,75€**.

INDENNITÀ DI REPERIBILITÀ - METALMECCANICA

A decorrere dal 1° gennaio 2022 la misura dell'indennità di reperibilità per il settore metalmeccanico è pari ai seguenti importi giornalieri:

- € 13,65 reperibilità su 24 ore;
- € 7,35 reperibilità su 16 ore.

BILATERALITÀ

L'accordo recepisce l'accordo interconfederale del 17 dicembre 2021 sulla bilateralità.

SETTORE RESTAURO ARTISTICO DI BENI CULTURALI

Il CCNL prevede una sezione che si applica ai lavoratori dipendenti delle aziende per il settore Restauro Artistico di beni culturali. La classificazione del personale ha individuato 8 nuovi livelli professionali.

L'accordo ha previsto una clausola di riallineamento retributivo rivolto alle imprese che hanno finora applicato un diverso CCNL con tabelle salariali differenti.

TABELLE DEGLI AUMENTI RETRIBUTIVI

SETTORE METALMECCANICA E INSTALLAZIONE IMPIANTI

Livello	Prima tranche incremento gennaio 2022	Seconda tranche incremento maggio 2022	Terza tranche incremento dicembre 2022	Aumenti a regime
1 Q	31,40	31,40	24,57	87,37
1	31,40	31,40	24,57	87,37
2	29,21	29,21	22,87	81,29
2 BIS	27,58	27,58	21,60	76,76
3	26,52	26,52	20,77	73,81
4	25,00	25,00	19,57	69,57
5	24,08	24,08	18,85	67,01
6	22,96	22,96	17,98	63,90

Livello 1Q: indennità quadri mensili di 70,00 €

Livello 1 (con funzioni direttive): indennità mensile di 50,00€

SETTORE ORAFO, ARGENTIERI E AFFINI

Livello	Prima tranche incremento gennaio 2022	Seconda tranche incremento maggio 2022	Terza tranche incremento dicembre 2022	Aumenti a regime
1 Q	31,35	31,35	24,74	87,44
1	31,35	31,35	24,74	87,44
2	29,20	29,20	23,07	81,47
3	26,58	26,58	21,00	74,16
4	25,00	25,00	19,74	69,74
5	24,04	24,04	18,99	67,07
6	22,79	22,79	18,01	63,59



SETTORE ODONTOTECNICA

Livello	Prima tranche incremento gennaio 2022	Seconda tranche incremento maggio 2022	Terza tranche incremento dicembre 2022	Aumenti a regime
1 S	34,29	34,29	22,06	90,64
1	31,01	31,01	19,96	81,98
2	29,38	29,38	18,90	77,66
3	26,55	26,55	17,10	70,20
4	25,00	25,00	16,09	66,09
5	23,94	23,94	15,42	63,30
6	23,04	23,04	14,82	60,90

SETTORE RESTAURO ARTISTICO E BENI CULTURALI

Livello	Retribuzione tabellare dal 01.01.2022
Quadro S	2.458,42
Quadro	2.458,42
1	2.308,42
2	1.755,55
3	1.650,00
4	1.627,55
5	1.525,55
6	1.456,63

Lavoratore inquadrato al livello Quadro Super: indennità funzioni direttive 50,00€ mensili

Tecnico del restauro senior 4° livello: indennità di Ruolo Strategico (I.R.S.) 100,00€ mensili.

(Fonti: accordo di rinnovo Area Metalmeccanica del 17 dicembre 2021, verbale integrativo del 22 dicembre 2021)



Normativa del lavoro

Green pass nei luoghi di lavoro, obbligo vaccinale per i cinquantenni

Dall'8 gennaio 2022, il legislatore (con Decreto Legge n. 1 del 7 gennaio 2022) ha **introdotto l'obbligo di vaccinazione per tutti coloro che abbiano compiuto o compiranno il cinquantesimo anno di età entro il 15 giugno 2022.**

Conseguentemente, a questi soggetti in qualità di lavoratori subordinati o autonomi, interni o esterni, sarà consentito l'accesso ai luoghi di lavoro, solo se in possesso di una delle certificazioni verdi COVID-19 di vaccinazione o di guarigione (cosiddetto Green Pass Rafforzato), un tanto con decorrenza **dal 15 febbraio 2022.**

La Certificazione verde Covid-19 che si ottiene mediante conseguimento di un tampone con esito negativo, il cosiddetto Green Pass Base (con validità limitata temporaneamente) rimane quindi valida solo per coloro che non rientrano nella fascia di età sopra descritta.

Resta valida l'esenzione dall'obbligo di vaccinazione per i soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata dal medico di medicina generale dell'assistito o dal medico vaccinatore. In questi casi la vaccinazione può essere omessa o differita. Questi lavoratori, per il periodo in cui la vaccinazione è omessa o differita, **potranno essere adibiti a mansioni anche diverse**, senza decurtazione dello stipendio, in modo da evitare il rischio di diffusione del contagio da SARS-CoV-2.

L'infezione da SARS-CoV-2 determina il differimento della vaccinazione fino alla prima data utile prevista sulla base delle circolari del Ministero della salute, ovvero entro 6 mesi dalla documentata infezione.

Al fine di rispettare tale normativa e non incorrere nelle sanzioni previste, tanto per l'azienda che per i lavoratori, **a partire dal 15 febbraio 2022 dovrà essere attivato il controllo agli ultra cinquantenni del possesso di una delle certificazioni verdi COVID-19 di vaccinazione o di guarigione**, prima dell'accesso al luogo di lavoro e non saranno ammessi coloro che dovessero risultarne sprovvisti.

È bene ricordare che, **nel caso di prima dose vaccinale, la certificazione verde si consegue dal quindicesimo giorno successivo alla somministrazione.**

Il controllo sarà effettuato dal datore di lavoro o da una persona da lui formalmente delegata mediante l'utilizzazione dell'applicazione ufficiale messa a disposizione dal Ministero della Salute (App "VerificaC19" aggiornata) che garantisce il pieno rispetto della privacy. La verifica della certificazione potrà essere effettuata al momento del primo ingresso nei locali aziendali.

I lavoratori in questione **non in possesso** di una delle certificazioni verdi sopra riportate **non potranno accedere ai locali aziendali** o in ogni altra sede di lavoro esterna (sedi locali, cantieri, abitazioni private...) e non potranno



prestare la propria attività lavorativa in tali luoghi. Nel caso in cui il lavoratore dovesse recarsi direttamente presso i locali di altre aziende, cantieri, abitazioni private, la verifica da parte della scrivente non potrà che essere effettuata al momento dell'ingresso in azienda. Il lavoratore è comunque soggetto al medesimo controllo anche da parte del datore di lavoro esterno (o suo delegato) presso il quale l'attività viene eseguita. Pertanto, nel caso in esame, se il lavoratore non dovesse essere in possesso di valida certificazione, non dovrà recarsi presso il luogo di lavoro esterno ma direttamente presso la sede aziendale per la verifica prevista dalla Legge.

Nel caso in cui i lavoratori comunichino di non essere in possesso della certificazione verde COVID-19 o nel caso di verifica con esito negativo, e fino alla presentazione alla scrivente di valida certificazione, saranno considerati **assenti ingiustificati**, senza retribuzione né altro compenso o emolumento comunque denominato, e con diritto alla conservazione del posto di lavoro.

Le imprese (a prescindere dal numero di dipendenti in forza) potranno sospendere tali lavoratori, ultra cinquantenni, dopo il quinto giorno di assenza ingiustificata, e procedere

re all'assunzione di lavoratori in sostituzione per un periodo non superiore a 10 giorni lavorativi, rinnovabili fino al **15 giugno 2022**. Se si tratta, invece, di lavoratori di età inferiore a 50 anni, tale possibilità è ammessa solo fino al termine del periodo emergenziale, attualmente fissato al **31 marzo 2022**.

L'omessa vaccinazione comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria di euro 100 effettuata dal Ministero della salute per il tramite dell'Agenzia delle entrate-Riscossione che vi provvede sulla base degli elenchi dei soggetti inadempienti periodicamente predisposti e trasmessi dal medesimo Ministero, anche acquisendo i dati resi disponibili dal Sistema Tessera Sanitaria. L'accesso ai luoghi di lavoro senza il Green Pass comporta, a carico del lavoratore, una sanzione amministrativa da € 600,00 a € 1.500,00 e l'applicazione delle sanzioni disciplinari previste dal contratto di lavoro.

Si ritiene utile sottolineare che, nel caso in cui il lavoratore abbia consegnato la propria certificazione verde al datore di lavoro per l'esonero dal controllo, il DPCM 17/12/2021 ha introdotto comunque l'obbligo del datore di lavoro di una verifica sulla perdurante validità della copia ricevuta.

Legge di Bilancio 2022, le novità per i datori di lavoro

La legge di Bilancio 2022 (Legge nr. 234 del 30 dicembre 2021) ha introdotto diverse disposizioni in materia di lavoro, tra le più significative si segnalano quelle di seguito elencate:

a) **ALIQUOTE, SCAGLIONI IRPEF E DETRAZIONI:** a decorrere dal periodo d'imposta 2022 la Legge di Bilancio apporta importanti modifiche al regime di tassazione del reddito delle persone fisiche IRPEF: gli scaglioni di reddito scendono da 5 a 4 e vengono modificate le aliquote dell'imposta (commi 2-7)

NOVITÀ DAL 2022	
fino a 15.000 €	23%
oltre 15.000 € e fino a 28.000 €	25%
oltre 28.000 € e fino a 50.000 €	35%
oltre 50.000 €	43%
FINO AL 2021	
fino a 15.000 €	23%
oltre 15.000 € e fino a 28.000 €	27%
oltre 28.000 € e fino a 55.000 €	38%
oltre 55.000 € e fino a 75.000 €	41%
oltre 75.000 €	43%

Cambiano anche gli importi delle detrazioni previste dall'art. 13 del TUIR (da marzo 2022, ai fini dell'introduzione del nuovo Assegno Unico Universale, saranno modificate anche le detrazioni per carichi familiari).

b) **TRATTAMENTO INTEGRATIVO DELLA RETRIBUZIONE:** cambiano i requisiti per la percezione del bonus di 100,00 € mensili/1.200,00€ annui: il limite di reddito di lavoro dipendente/assimilato si abbassa a 15.000 € (era fissato a 28.000 €). Per i soggetti con reddito compreso tra 15.000 e 28.000 euro il bonus è dovuto solo nel caso in cui determinate detrazioni siano di ammontare superiore all'imposta lorda. L'ulteriore detrazione che era prevista per redditi superiori a 40.000€ viene soppressa. (comma 3)

- c) **RIDUZIONE ALIQUOTA CONTRIBUTIVA A CARICO DEL LAVORATORE:** viene prevista per il periodo 1° gennaio 2022- 31 dicembre 2022 la riduzione dell'aliquota contributiva a carico del lavoratore di 0,8 punti percentuali, a condizione che la retribuzione imponibile non ecceda l'importo mensile di 2.692 euro (comma 121)
- d) **CONGEDO DI PATERNITÀ OBBLIGATORIO e FACOLTATIVO:** viene reso strutturale il congedo di paternità, sia obbligatorio che facoltativo, con durata pari, rispettivamente, a 10 giorni e 1 giorno da fruire entro i 5 mesi dalla nascita del figlio/ingresso in famiglia (comma 134)
- e) **ESONERO CONTRIBUTIVO LAVORATRICI MADRI:** solo per l'anno 2022 viene riconosciuto un esonero dal versamento dei contributi previdenziali a carico delle lavoratrici madri dipendenti, nella misura del 50% per un anno, a decorrere dal rientro nel posto di lavoro dopo la fruizione del congedo obbligatorio di maternità (comma 137)
- f) **RIFORMA DEGLI AMMORTIZZATORI SOCIALI:** riforma del sistema degli ammortizzatori sociali previsti dal Decreto Legislativo n. 148/2015. Le novità di maggiore rilievo riguardano principalmente: campo di applicazione esteso ad aziende con anche un solo dipendente, agli apprendisti e lavoratori a domicilio; anzianità lavorativa ridotta da 90 a 30 giornate; aumento di trattamento di integrazione salariale calcolato su un massimale unico; modifica dei termini per l'invio della documentazione per i pagamenti diretti a carico dell'INPS; modifica ed estensione del FIS – Fondo di Integrazione Salariale (commi 191-220)
- g) **RILASCIO DURC:** la regolarità del versamento dell'aliquota di contribuzione ordinaria ai fondi di solidarietà bilaterale è condizione per il rilascio del DURC (comma 214)
- h) **INCENTIVI ALL'OCCUPAZIONE:** vengono apportate



modifiche all'incentivo per l'assunzione di **beneficiari di reddito di cittadinanza** (assunzione a tempo indeterminato, con apprendistato, a tempo determinato e a tempo parziale); nuovo incentivo all'assunzione rivolto alle aziende che assumono nel 2022 con contratto a tempo indeterminato, **lavoratori subordinati provenienti** da imprese per le quali è attivo un tavolo di confronto per la **gestione della crisi aziendale** prevista dall'art. 1, comma 852, della Legge n. 296/2006, pari al 100% dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro per un periodo di 36 mesi (commi 72-119-)

- i) **APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE SENZA LIMITI DI ETÀ:** è possibile assumere in apprendistato professionalizzante, senza limiti di età, oltre che lavoratori percettori di Naspi, anche lavoratori beneficiari del trattamento straordinario di integrazione salariale introdotto dall'articolo 22-ter del decreto legislativo 14

settembre 2015, n. 148 previsto per le transizioni occupazionali (comma 248)

- j) **SGRAVIO ASSUNZIONE APPRENDISTATO DUALE:** per i contratti di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il duale stipulati nell'anno 2022 da aziende fino a 9 addetti, è previsto l'esonero contributivo del 100% per i primi tre anni di contratto (comma 645)
- k) **NUOVE LINEE GUIDA PER I TIROCINI EXTRA-CURRICOLARI:** entro 180 giorni dall'entrata in vigore della legge di Bilancio, in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano, sarà sottoscritto un accordo per la **definizione di nuove linee guida** condivise in materia di **tirocini diversi da quelli curricolari** (commi 720-726).

(Fonti: Legge nr. 234 del 30 dicembre 2021, Supplemento Ordinario n. 49/L alla GU n. 310 del 31 dicembre 2021)

Lavoratori autonomi occasionali, nuova comunicazione obbligatoria

Dal 21 dicembre 2021 è stato introdotto uno specifico adempimento per contrastare l'utilizzo non regolare dei lavoratori autonomi occasionali, che consiste in una comunicazione preventiva alla prestazione lavorativa da inviare all'Ispettorato territoriale del lavoro, da parte del committente, mediante SMS o posta elettronica. Per collaborazione autonoma occasionale si intende la prestazione d'opera svolta da un soggetto privo di partita IVA, che ha carattere del tutto episodico ed è completamente svincolata dalle esigenze di coordinamento con l'attività del committente. In caso di violazione dei predetti obblighi, si applica una sanzione amministrativa di importo compreso tra 500 e 2.500 euro per ciascun lavoratore autonomo per cui sia stata omessa la comunicazione preventiva, e può determinare, in fase ispettiva, anche la sospensione dell'attività lavorativa. L'Ispettorato Territoriale del Lavoro, con circolare n. 29 dell'11 gennaio 2022, ha fornito alcuni chiarimenti e le istruzioni operative per l'invio della comunicazione preventiva, di seguito sintetizzate.

MODALITÀ OPERATIVA

La comunicazione preventiva va effettuata al competente Ispettorato territoriale del Lavoro in base al **luogo dove si svolge la prestazione**, mediante sms/posta elettronica, come già previsto per i rapporti di lavoro intermittente di cui all'art. 15, D.Lgs. n. 81/2015.

In attesa che il Ministero del Lavoro aggiorni gli applicativi in uso, la comunicazione in esame va **effettuata tramite e-mail ordinaria** (non PEC) agli indirizzi di posta elettronica di ciascun Ispettorato territoriale, che per la nostra Regione sono i seguenti:

ITL.Udine-Pordenone.occasionalisti@ispettorato.gov.it

ITL.Trieste-Gorizia.occasionalisti@ispettorato.gov.it

Nella comunicazione mail, da riportare direttamente nel corpo dell'e-mail (senza allegati), devono essere indicati i seguenti contenuti minimi richiesti dall'ITL: dati del committente e del prestatore; luogo della prestazione; sintetica descrizione dell'attività; data inizio prestazione e presumibile arco temporale entro il quale potrà considerarsi compiuta l'opera o il servizio - ad es. 1 giorno, una settimana, un mese; ammontare del compenso qualora stabilito al

momento dell'incarico. Nell'ipotesi in cui l'opera o il servizio non sia compiuto nell'arco temporale indicato sarà **necessario effettuare una nuova comunicazione**.

TERMINI

La comunicazione va **effettuata prima dell'inizio della prestazione. Entro il 18 gennaio 2022** però la comunicazione deve comunque essere inviata per i rapporti in corso **all'11 gennaio 2022** o avviati dal **21 dicembre 2021** come di seguito precisato:

- per i rapporti di lavoro in essere al 11 gennaio 2022, nonché per quelli iniziati a decorrere dal 21 dicembre 2021 e già cessati, la comunicazione va effettuata entro il 18 gennaio 2022;
- per i rapporti di lavoro avviati dal 12 gennaio 2022 la comunicazione va **effettuata prima dell'inizio della prestazione** del lavoratore autonomo occasionale, eventualmente risultante dalla lettera di incarico.

ANNULLAMENTO / MODIFICA DELLA COMUNICAZIONE

È possibile annullare/modificare una comunicazione trasmessa in qualunque momento antecedente l'inizio dell'attività del prestatore. Eventuali errori che non compromettano la possibilità di individuare le parti del rapporto, la data di inizio della prestazione o il luogo di svolgimento non possono comunque tradursi in una omissione della comunicazione.

TIPOLOGIA DI RAPPORTI DA COMUNICARE

L'obbligo in esame interessa esclusivamente i committenti che operano in qualità di imprenditori per i **lavoratori autonomi occasionali inquadrabili nella definizione di cui all'art. 2.222 c.c.** vale a dire "coloro che si obbligano a compiere verso un corrispettivo un'opera/servizio con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente", per i quali è applicabile il regime fiscale di cui all'art. 67, comma 1, lett. l), TUIR (redditi diversi).

Sono esclusi i rapporti di lavoro instaurati:

- con contratto di collaborazione coordinata e continuati-



va (art. 2, comma 1, D.Lgs. n. 81/2015)

- ai sensi dell'art. 54-bis, DL n. 50/2017 (prestazioni occasionali ex voucher Prest.O e Libretto di Famiglia)
- come professionisti intellettuali di cui all'art. 2229 c.c. e le attività autonome esercitate abitualmente e assoggettate al regime IVA (nel caso in cui l'attività effettivamente svolta non corrisponde a quella esercitata in regime IVA, la stessa rientrerà nell'ambito di applicazione della disciplina in esame)
- i rapporti di lavoro intermediati da piattaforma digitale.

PROVVEDIMENTO DI SOSPENSIONE

Con il provvedimento in esame viene previsto anche che i lavoratori autonomi occasionali saranno considerati al fine del computo dei lavoratori irregolarmente occupati presenti sul luogo di lavoro al momento dell'accesso ispettivo ai fini dell'applicazione del provvedimento di sospensione

dell'attività imprenditoriale, previsto quando si riscontra che almeno il 10% (fino al 21/10/2021 era pari al 20%) dei lavoratori presenti sul luogo di lavoro risulti occupato, al momento dell'accesso ispettivo, in modo irregolare.

SANZIONI

In caso di omessa / infedele comunicazione è applicabile la sanzione da € 500 a e 2.500 in relazione a ciascun lavoratore autonomo. Non è applicabile la procedura di diffida di cui all'art. 13, D.Lgs n. 124/2004. Le sanzioni possono essere più di una nel caso in cui le comunicazioni omesse interessino più lavoratori, e anche nel caso in cui il rapporto di lavoro **si protragga oltre il periodo inizialmente indicato** nella comunicazione senza che si sia provveduto ad effettuare una nuova.

(Fonti: circolare nr. 29 del art. 13 Legge n. 215 del 17 dicembre 2021, di conversione del DL n. 146/2021)

Accordo Interconfederale sulla bilateralità – nuovi importi EBNA

In data 17 dicembre 2021 Confartigianato, unitamente a CGIL, CISL, UIL e le altre Confederazioni datoriali artigiane, ha sottoscritto un accordo interconfederale che rivede le quote di contribuzione a favore della bilateralità rimaste invariate dal 2010.

L'aumento ha la finalità di sostenere e riorganizzare la bilateralità per sviluppare nuove prestazioni e nuovi servizi. In particolare le sfide dell'innovazione tecnologica, della digitalizzazione e della sostenibilità richiedono maggiori sforzi e nuove risposte per accompagnare le imprese ed i lavoratori verso quei cambiamenti necessari per la salvaguardia e lo sviluppo del settore e per garantire un lavoro sempre più qualificato, sicuro e di qualità.

Con decorrenza **1° gennaio 2022, ovvero dalla data di sottoscrizione dei rinnovi del CCNL di categoria ove successiva**, la quota di contribuzione mensile alla Bilateralità viene stabilita in cifra fissa senza distinzione tra aziende soggette o meno al versamento della contribuzione per la CIG, artigiane e non artigiane in misura pari ad **euro 11,65 mensili per dodici mensilità (euro 139,80 all'anno)**. **L'importo è dovuto per intero anche per i lavoratori con contratto part time e con contratto di apprendistato.**

Per le aziende **destinatrici di FSBA** (aziende artigiane/ codice 7B e organismi delle parti artigiane e aziende non artigiane/senza codice 7B con meno di n. 6 lavoratori), all'importo sopra indicato va aggiunta la contribuzione dovuta al Fondo e pari allo 0,60% della retribuzione imponibile previdenziale di cui 0,45% a carico dei datori di lavoro e 0,15% a carico dei lavoratori.

Nel definire la decorrenza dei nuovi importi il testo dell'accordo può indurre ad interpretazioni differenti. Sentita la Confederazione sul punto, è stato chiarito che la decorrenza del 1° gennaio 2022 per il nuovo importo in cifra fissa di contribuzione alla Bilateralità si applica alle imprese che applicano i seguenti tre CCNL: Area Meccanica; Area Alimentazione-Panificazione e Logistica, Trasporto Merci e Spedizione. Per le altre imprese si continuano, quindi, ad applicare gli importi precedenti fino al rinnovo dei rispettivi contratti.

L'accordo in esame aumenta, infine, da 25 a **30 euro lordi mensili** l'importo dovuto ai dipendenti delle imprese non aderenti alla Bilateralità con le stesse decorrenze sopra riportate e quindi dal 1° gennaio 2022 per i tre CCNL richiamati e dal rispettivo rinnovo contrattuale per tutti gli altri.

TABELLA ACCORDO INTERCONFEDERALE 17/12/2021

IMPRESE ARTIGIANE

a) Rappresentanza sindacale di Bacino	16,78 - 12,00%
b) Rappresentanza territoriale salute e sicurezza e formazione sicurezza	28,81 - 21,32%
c) Ebna e funzionamento FSBA	2,80 - 2,00%
d) Rappresentanza imprese e contrattazione collettiva	46,54 - 33,32%
e) Prestazioni e funzionamento degli EBR	43,84 - 31,36%
f) FSBA 0,45 (a carico dei datori di lavoro) + 0,15% (a carico lavoratori) della retribuzione imponibile previdenziale	

IMPRESE NON ARTIGIANE

a) Rappresentanza sindacale di Bacino	13,98 - 10,00%
b) Rappresentanza territoriale salute e sicurezza e formazione sicurezza	20,97 - 15,00%
c) Ebna e funzionamento FSBA	2,24 - 1,60%
d) Rappresentanza imprese e contrattazione collettiva	34,95 - 25,00%
e) Prestazioni e funzionamento degli EBR	67,66 - 48,40%

(Fonti: accordo Interconfederale sulla bilateralità 17 dicembre 2021)



In febbraio prevista l'Autoliquidazione Inail 2021/2022

Il prossimo **16 febbraio 2022** scade il termine per il **versamento** dei premi da autoliquidazione Inail 2021/2022, mentre **l'invio telematico della dichiarazione salari** deve essere trasmesso **entro il 28 febbraio 2022**.

Sul sito dell'Inail è stata pubblicata la *"Guida sull'autoliquidazione dei premi e contributi associativi"*, scaricabile al seguente percorso: Home-Attività-Assicurazione-Premio assicurativo-Autoliquidazione.

Il pagamento dei premi entro il **16 febbraio 2022** può essere effettuato in un'unica soluzione o in **quattro rate trimestrali** (16 febbraio - 17 maggio - 20 agosto - 16 novembre 2021), dandone comunicazione direttamente nella dichiarazione delle retribuzioni, maggiorato degli interessi (con esclusione della prima rata). **Le imprese artigiane senza dipendenti** possono comunicare la volontà di versare il premio in 4 rate utilizzando la funzionalità prevista nel "Punto Cliente" o tramite Contact Center.

L'invio della dichiarazione delle retribuzioni entro il 28 febbraio 2022 deve essere effettuato tramite i **servizi telematici** disponibili sul sito www.inail.it (ALPI online e Invio Telematico Dichiarazioni Salari).

COMPENSAZIONE

Il saldo finale di autoliquidazione, se a credito, può essere utilizzato per compensare eventuali altri debiti per premi e accessori Inail, purché non iscritti a ruolo esattoriale. La compensazione può riguardare anche quanto dovuto ad altre amministrazioni o i contributi dovuti alle associazioni

di categoria titolari di apposita convenzione con l'Istituto. Non è, invece, possibile utilizzare un credito relativo a contributi associativi per pagare un premio Inail, né effettuare compensazioni tra contributi associativi.

Si riepilogano di seguito le riduzioni applicabili per le imprese del settore artigiano, per il settore edile e i minimali/massimali dell'anno in corso.

RATEAZIONE

Il caso di pagamento in quattro rate trimestrali, sulle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi, calcolati applicando il tasso medio di interesse dei titoli di Stato dell'anno precedente.

CONTRIBUTI ASSOCIATIVI

I contributi associativi devono essere versati **in un'unica soluzione entro il 16 febbraio 2022** ed essere indicati in una riga separata del modello di pagamento con l'indicazione del **codice prestampato** ("codice per F24", diverso per ogni anno).

LIMITI MINIMI DI RETRIBUZIONE IMPONIBILE GIORNALIERA, MINIMALI E MASSIMALI

L'Inail, con circolare n. 32 del 23/11/2021, ha fissato i limiti minimi di retribuzione imponibile giornaliera per il calcolo dei premi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e malattie professionali per il 2021 e ha stabilito i rispettivi valori dei minimali e massimali.

RIDUZIONI APPLICABILI

<p>Sconto artigiani Riduzione Legge di Stabilità 2007</p> <p>L.296/2006 art.1 c.780-781</p>	<p>Le aziende artigiane (con o senza dipendenti e assimilati) possono usufruire della riduzione dei premi ordinari e dei premi speciali unitari per la regolazione 2021, prevista in misura pari al 7,38%, a condizione di aver fatto richiesta in occasione dell'autoliquidazione dello scorso anno barrando la specifica casella (ai sensi della Legge 296/2006 art. 1 commi 780 e 781) o in alternativa utilizzando l'apposito servizio predisposto sul "Punto cliente", ovvero aver dichiarato di essere in regola con gli obblighi previsti dal D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81 e successive modificazioni (TU sicurezza) e dalle specifiche normative di settore e di non aver registrato infortuni nel biennio 2019-2020 (non si tiene conto degli infortuni in franchigia e in itinere).</p> <p>Regolazione 2022: per beneficiare della riduzione per il prossimo anno le imprese devono fare richiesta nell'autoliquidazione di quest'anno barrando l'apposita casella del modello 1031 telematico.</p>
<p>Settore edile</p>	<p>La riduzione contributiva è stata confermata nella misura dell'11,50% e si applica alla sola regolazione 2021, a condizione che i datori di lavoro siano regolari nei confronti di INAIL, INPS e Casse Edili. La riduzione non si applica nei confronti dei datori di lavoro che abbiano riportato condanne passate in giudicato per la violazione della normativa in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro per la durata di 5 anni dalla pronuncia della sentenza.</p> <p>La domanda di ammissione al beneficio si presenta indicando nella dichiarazione delle retribuzioni sezione "Retribuzioni soggette a sconto" il "Tipo" codice "1" e l'importo delle retribuzioni alle quali si applica la riduzione.</p>
<p>Assunzioni di donne lavoratrici nel biennio 2021-2022</p> <p>L. 178/2020</p>	<p>Per le assunzioni di donne lavoratrici effettuate nel biennio 2021-2022, l'esonero contributivo nella misura del 100% non si applica all'Inail (esclusione dei premi assicurativi).</p>

(Fonti: circolare Inail n.14185 del 29/12/2021, "Guida sull'autoliquidazione 2021/2022 dei premi e contributi associativi")



Nuove disposizioni in materia di sicurezza sul lavoro: con la legge 215/2021 diventa centrale il ruolo del preposto

La Legge 215/2021, di conversione del DL 146/2021, ha sostanzialmente confermato le disposizioni introdotte ad ottobre in caso di gravi violazioni in materia di sicurezza sul lavoro, ed ha introdotto importanti novità in relazione al ruolo di preposto. Queste le principali novità e modifiche al D.lgs. 81/2008:

MODIFICHE AL D.LGS. 81/2008

Argomento	Modifiche-novità	Rif. normativo
NOMINA E RUOLO DEL PREPOSTO	Viene introdotto l'obbligo, per il datore di lavoro, di individuare il preposto o i preposti incaricati dell'attività di vigilanza di cui all'art. 19 del D.Lgs. 81/08. I contratti e gli accordi collettivi potranno stabilire l'emolumento spettante per lo svolgimento di tale ruolo.	Art. 18 c. 1 lett. b-bis)
NUOVI COMPITI DEL PREPOSTO	Oltre agli obblighi già previsti dall'art. 19 (si veda in calce la versione integrale dell'articolo), i preposti dovranno: intervenire per modificare eventuali comportamenti non conformi dei lavoratori in caso di mancata attuazione delle disposizioni impartite o di persistenza dell'inosservanza, interrompere l'attività del lavoratore e informare i diretti superiori se necessario, sospendere l'attività in caso di rilevazione di carenze dei mezzi e delle attrezzature, più in generale in condizioni di pericolo (in precedenza era prevista la sola segnalazione al datore di lavoro o dirigente)	Art. 19
INDICAZIONE DEL PREPOSTO NEGLI APPALTI	Nei contratti di appalto, subappalto, d'opera o somministrazione i datori di lavoro appaltatori e subappaltatori devono indicare espressamente al datore di lavoro committente il personale che svolge la funzione di preposto	Art. 26 c. 8-bis)
NOVITÀ IN TEMA DI FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO	Gli accordi Stato-Regioni che disciplinano la formazione di lavoratori, preposti, dirigenti e RSPP datori di lavoro saranno accorpati e rivisti entro il 30 giugno 2022. Saranno meglio definite le modalità di verifica dell'apprendimento e saranno previsti obblighi formativi anche a carico dei datori di lavoro.	Art. 37 c. 2 e 7
	L'addestramento: <ul style="list-style-type: none"> - deve essere effettuato da persona esperta e sul luogo di lavoro - consiste nella prova pratica, nel caso dell'uso corretto e in sicurezza di attrezzature, macchine, impianti, sostanze, dispositivi, anche di protezione individuale; consiste inoltre nella esercitazione applicata nel caso delle procedure di lavoro in sicurezza. - deve essere tracciato in apposito registro anche informatizzato 	Art. 37 c. 5
	Viene introdotto l'obbligo formativo anche per i datori di lavoro, con modalità che saranno definite nei nuovi accordi Stato-Regioni	Art. 37 c. 7
	La formazione dei preposti deve avvenire in presenza e con frequenza almeno biennale. In precedenza la frequenza era quinquennale ed era possibile effettuare parte della formazione in FAD.	Art. 37 c. 2



Le nuove disposizioni, sebbene possano essere comprensibili gli intenti del legislatore, presentano diverse criticità e richiedono chiarimenti, sicuramente in merito alla possibilità che il ruolo sia assunto dallo stesso datore di lavoro, oppure alla necessità o meno di individuare tale figura nelle imprese con un unico lavoratore o in quelle in cui i lavoratori operano individualmente (es. imprese di trasporti, imprese che effettuano controllo caldaie, ecc.)

Per completezza si riporta integralmente l'art. 19 del D.Lgs. 81/08 come modificato dalla L. 215/2021.

ART. 19 – OBBLIGHI DEL PREPOSTO

1. In riferimento alle attività indicate all'articolo 3, i preposti, secondo le loro attribuzioni e competenze, devono:

- a) *sovrintendere e vigilare sulla osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge, nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione e, in caso di rilevazione di non conformità comportamentali in ordine alle disposizioni e istruzioni impartite dal datore di lavoro e dirigenti ai fini della protezione collettiva e individuale, intervenire per modificare il comportamento non conforme fornendo le necessarie indicazioni di sicurezza. In caso di mancata attuazione delle disposizioni impartite o di persistenza della inosservanza, interrompere l'attività del lavoratore e informare i superiori diretti.*

- b) verificare affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;
- c) richiedere l'osservanza delle misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato e inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;
- d) informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione;
- e) astenersi, salvo eccezioni debitamente motivate, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave ed immediato;
- f) segnalare tempestivamente al datore di lavoro o al dirigente sia le deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale, sia ogni altra condizione di pericolo che si verifichi durante il lavoro, delle quali venga a conoscenza sulla base della formazione ricevuta;
- f-bis) *in caso di rilevazione di deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e di ogni condizione di pericolo rilevata durante la vigilanza, se necessario, interrompere temporaneamente l'attività e, comunque, segnalare tempestivamente al datore di lavoro e al dirigente le non conformità rilevate;*
- g) frequentare appositi corsi di formazione secondo quanto previsto dall'articolo 37.

Sospensione dell'attività e sanzioni per gravi violazioni in materia di sicurezza: cosa prevede la Legge di conversione del decreto fiscale

La Legge 215/2021, di conversione del DL Fiscale, ha aggiornato le disposizioni in tema di sanzioni e sospensione dell'attività imprenditoriale per lavoro nero o gravi violazioni in materia di sicurezza.

Viene confermata innanzi tutto la sospensione dell'attività imprenditoriale, senza possibilità di applicazione discrezionale da parte dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro, in caso di:

- 1. personale irregolare in misura superiore al 10%** del personale impiegato, con estensione ai lavoratori autonomi occasionali. In precedenza il limite era del 20% e non venivano computati i lavoratori autonomi occasionali, per i quali è stato introdotto l'obbligo di comunicazione preventiva all'Ispettorato del Lavoro da parte del committente.
- 2. Gravi violazioni in materia di sicurezza** sul lavoro di cui all'allegato I al D.Lgs. 81/2008.

Le gravi violazioni che portano alla sospensione dell'attività, anche in assenza di recidiva, sono:

- Mancata elaborazione del documento di valutazione dei rischi
- Mancata elaborazione del Piano di Emergenza ed Evacuazione
- Mancata formazione ed addestramento
- Mancata costituzione del servizio di prevenzione e protezione e nomina del relativo responsabile
- Mancata elaborazione piano operativo di sicurezza (POS)
- Omessa vigilanza in ordine alla rimozione o modifica dei dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo
- Mancata fornitura del dispositivo di protezione individuale contro le cadute dall'alto;
- Mancanza di protezioni verso il vuoto
- Mancata applicazione delle armature di sostegno, fatte



salve le prescrizioni desumibili dalla relazione tecnica di consistenza del terreno

- Lavori in prossimità di linee elettriche in assenza di disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi
- Presenza di conduttori nudi in tensione in assenza di disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi
- Mancanza di protezione contro i contatti diretti ed indiretti (impianto di terra, interruttore magnetotermico, interruttore differenziale)
- Mancata notifica all'organo di vigilanza prima dell'inizio dei lavori che possono comportare il rischio di esposizione ad amianto.

Il Ministero del Lavoro ha chiarito che la mancata fornitura di dispositivi di protezione individuale – DPI contro le cadute dall'alto, oppure la mancata applicazione delle armature di sostegno, riguardano settori economici ben specifici, quali la cantieristica e l'edilizia.

Un occhio particolare va prestato all'addestramento, che deve poter essere verificabile ovvero tracciato su apposito registro.

Durante il periodo di sospensione alle imprese destinatarie del provvedimento è fatto divieto di contrattare non solo con la Pubblica Amministrazione, ma anche con le stazioni appaltanti.

Sono confermate anche le sanzioni aggiuntive, da 2500 a 3000 euro, per poter ottenere la revoca della misura in caso di gravi violazioni in materia di sicurezza. In caso di mancata comunicazione all'Ispettorato del Lavoro dei lavoratori autonomi occasionali è prevista, in relazione a ciascun lavoratore interessato, la sanzione amministrativa da 500 a 2500 euro.

Al fine di limitare il rischio di sospensione anche per inadempimenti di natura formale, si consiglia alle imprese di prestare la massima attenzione ai seguenti aspetti:

- Verificare che il Documento di Valutazione dei Rischi sia dotato di **data certa**, quantomeno che esista traccia dell'invio del documento tramite PEC. Infatti, qualora in sede di controllo in cantiere il documento non sia disponibile (ad esempio perché in sede), l'azienda ha tempo fino alle 12.00 del giorno successivo per esibire il documento ed evitare la sospensione a condizione però che lo stesso riporti data certa antecedente a quella del controllo (Circ. Min. Lavoro 4/2021)
- **Tracciare l'addestramento dei lavoratori** su apposito registro, anche informatico, in modo da poterne dare dimostrazione
- Aver effettuato **formale nomina dell'RSPP**, o assunto l'incarico in qualità di datore di lavoro, e aver effettuato relativa comunicazione al RLS/RLST.

Addestramento del lavoratore: quando è previsto e come deve essere attuato

Le Legge 215/2021 ha contribuito a puntare i riflettori sul tema dell'addestramento dei lavoratori, attività integrativa rispetto a quelle di informazione e formazione, chiarendo come deve essere attuato e tracciato. Ciò in primis al fine di ridurre il rischio di infortuni, e secondariamente per evitare di incorrere in sanzioni. Il mancato addestramento, infatti, costituisce una delle gravi violazioni che portano alla sospensione dell'attività d'impresa.

In quali casi le attività di informazione e formazione devono essere integrate con l'addestramento?

Il D.Lgs. 81/2008 prevede obbligatoriamente l'addestramento nei seguenti casi:

- utilizzo di **attrezzature di lavoro**, definite come "qualsiasi macchina, apparecchio, utensile o impianto, inteso come il complesso di macchine, attrezzature e componenti necessari all'attuazione di un processo produttivo, destinato ad essere usato durante il lavoro" (artt. 69, 71, 73, in combinato disposto con l'art. 37). Rientrano le attrezzature che richiedono specifica abilitazione ai sensi dell'Accordo Stato Regioni del 22 febbraio 2012 (PLE, gru su autocarro, carrelli, gru mobili, gru edili, trattori, macchine movimento terra, ecc.)
- utilizzo di **DPI appartenenti alla III categoria** (cosiddetti "salvavita", ad esempio imbracature contro le cadute dall'alto e dispositivi connessi) nonché **dispositivi di protezione dell'udito** (Art. 77)

- Utilizzo di sistemi di accesso e posizionamento mediante **funi** (art. 116)
- Montaggio, trasformazione e smontaggio di **ponteggi** (art. 136)
- **Movimentazione manuale dei carichi** – MMC (art. 169)
- Utilizzo di **sostanze pericolose** (art. 227, in combinato con l'art. 37 comma 5)
- **Procedure di lavoro** in sicurezza (art. 37 comma 5).

Come e da chi deve essere effettuato l'addestramento?

In base all'art. 37 comma 5, come modificato dalla L. 215/2021, l'addestramento deve essere effettuato da **persona esperta e sul luogo di lavoro**, ovvero sul campo. In mancanza di una definizione, può considerarsi esperta una persona dotata di formazione ed esperienza...).

L'addestramento consiste in:

- **Prove pratiche**, nel caso dell'uso corretto di attrezzature, sostanze, DPI, ecc.
- **Esercitazioni applicate**, nel caso delle procedure di lavoro in sicurezza.

Nel caso delle attrezzature di lavoro l'addestramento deve prendere in considerazione sia le normali condizioni di impiego che le situazioni anormali prevedibili.

Come deve essere dimostrato l'addestramento?

Gli interventi di addestramento devono essere tracciati su apposito registro, anche informatico.



Albo nazionale gestori ambientali: le iscrizioni in scadenza entro il 31 marzo 2022 conservano validità fino a fine giugno

Le iscrizioni all'Albo Nazionale Gestori Ambientali in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 marzo 2022 conservano la loro validità fino al 29 giugno 2022.

Tale proroga, comunicata con apposita Circolare dall'Albo Gestori, consegue all'art. 103, comma 2, del DL 18/2020 in base al quale *"Tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e la data della dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, conservano la loro validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza"*.

Le imprese interessate dovranno comunque:

- rispettare le condizioni ed essere in possesso di tutti i requisiti previsti dall'autorizzazione
- prestare, per i casi previsti (iscrizioni nelle categorie 1, relativamente alla raccolta e trasporto
- dei rifiuti urbani pericolosi, 5, 8, 9 e 10), apposita fideiussione, o appendice alla fideiussione
- già prestata, a copertura del periodo intercorrente tra la data di scadenza dell'iscrizione e
- quella del 29 giugno 2022
- comunicare eventuali variazioni dell'iscrizione

Finanziamenti in tema di sicurezza: al via il bando ISI INAIL 2021 (a valere sul 2022)

E' stato pubblicato il bando ISI 2021 (a valere sul 2022) con cui INAIL finanzia progetti di miglioramento delle condizioni di salute e di sicurezza dei lavoratori.

L'iniziativa è rivolta a tutte le imprese, anche individuali, ubicate sul territorio nazionale ed iscritte alla CCIAA; limitatamente all'Asse 2 il bando è esteso agli enti del terzo settore.

Sono finanziabili le seguenti iniziative:

- Progetti di investimento e progetti per l'adozione di modelli organizzativi e di responsabilità sociale (Asse di finanziamento 1, sub Assi 1.1 e 1.2)
- Progetti per la riduzione del rischio da movimentazione manuale di carichi – MMC (Asse di finanziamento 2)
- Progetti di bonifica da materiali contenenti amianto (Asse di finanziamento 3)
- Progetti per micro e piccole imprese operanti nei seguenti settori Ateco 2007: E38 - attività di raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiuti, del recupero e preparazione per il riciclaggio dei materiali ed E39 - attività di risanamento e altri servizi di gestione dei rifiuti (Asse di

finanziamento 4)

- Progetti per micro e piccole imprese operanti nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli (Asse di finanziamento 5).

Il finanziamento, in conto capitale, è così calcolato:

- Per gli Assi 1, 2, 3 e 4: 65% delle spese ammissibili al netto dell'iva, con un minimo di 5.000 euro e un massimo di 130.000 euro per gli Assi 1, 2, 3, un minimo di 2.000 e un massimo di 50.000 euro per l'Asse 4. Non esiste limite minimo per le imprese fino a 50 dipendenti che presentano progetti per l'adozione di modelli organizzativi e di responsabilità sociale (sub Asse 1.2);
- Per l'Asse 5: 40% delle spese ammissibili per la generalità delle imprese agricole (sub Asse 5.1), 50% per i giovani agricoltori (sub Asse 5.2), con un minimo di 1.000 euro e un massimo di 60.000.

Come per i bandi precedenti è prevista una procedura informatica per l'inserimento e l'invio della domanda con le seguenti tempistiche:

ALLEGATO CALENDARIO	SCADENZE ISI 2021
Apertura della procedura informatica per la compilazione della domanda	Dal 26 febbraio 2022 al 7 marzo 2022 l'aggiornamento
Chiusura della procedura informatica per la compilazione della domanda	
Download codici identificativi	
Regole tecniche per l'inoltro della domanda online e date dell'apertura dello sportello informatico	Entro 14 giorni dall'apertura dello sportello informatico
Pubblicazione elenchi cronologici provvisori	Periodo di apertura della procedura comunicato con la pubblicazione degli elenchi cronologici provvisori
Upload della documentazione (efficace nei confronti degli ammessi agli elenchi pena la decadenza della domanda)	Alla data comunicata contestualmente alla pubblicazione degli elenchi cronologici provvisori
Pubblicazione degli elenchi cronologici definitivi	



Publicato il Bando per la presentazione delle domande per la concessione di incentivi per la realizzazione di progetti di aggregazione in rete

Al fine di sostenere l'economia territoriale, la Regione ha emanato un bando per la concessione tramite le Camere di commercio di incentivi a favore delle PMI e delle reti con soggettività giuridica per la realizzazione di progetti di aggregazione in rete. Le domande potranno essere pre-

sentate alle Camere di commercio territorialmente competenti dalle ore 10.00.00 di martedì 1° febbraio 2022 alle ore 16.00.00 di martedì 1° marzo 2022.

Contatta gli uffici di Confartigianato per ulteriori informazioni.

Apertura bando imprese commerciali

Riaperto il canale contributivo rivolto alle imprese Commerciali, Turistiche e di Servizio (L.R. 29/2005 ART. 100). Quest'anno l'indirizzo regionale è quello di sostenere gli investimenti delle imprese appartenenti ad uno specifico elenco di attività economiche e relativi a:

- 1) lavori di ammodernamento, ampliamento, ristrutturazione e straordinaria manutenzione, acquisto di arredi, attrezzature e strumentazioni, sistemi di videosorveglianza e sicurezza innovativi e per l'accrescimento dell'efficienza energetica
- 2) adeguamento di strutture ed impianti a normative in materia di prevenzione incendi ed infortuni, igiene e sicurezza sul lavoro, antinquinamento
- 3) acquisto ed attivazione di tecnologie digitali e relativa

formazione del personale

Le domande possono essere presentate con procedura informatizzata fino al 21 marzo 2022.

Le percentuali di contributo saranno di norma il 50% delle spese ammissibili (variabili a seconda delle linee contributive), con un minimo di spesa di 5.000 euro ed un massimo di 75.000 euro.

La dotazione finanziaria ammonta a circa 1.500.000 su tutta la regione Fvg.

Essendo previsto un sistema articolato di punteggi e premialità non è di fatto particolarmente rilevante l'ordine cronologico di presentazione delle domande.

Chi volesse approfondire i dettagli del bando in questione può contattare gli uffici provinciali di Confartigianato.



Quota 102

Il governo ha introdotto per il solo anno 2022 la possibilità di ottenere la pensione anticipata tramite Quota 102. La misura si applica ai lavoratori autonomi e non. I beneficiari – per poter usufruire di Quota 102 – devono perfezionare il duplice requisito di 64 anni di età e 38 anni di contribuzione. Ciò significa che i beneficiari devono essere nati al più tardi entro il 31/12/1958. La prestazione pensionistica decorre tre mesi dopo il perfezionamento dei requisiti anagrafici e di contribuzione (sei mesi dopo per i dipendenti del settore pubblico). I 38 anni di contribuzione possono essere raggiunti sommando anche contribuzione estera e contributi da gestione separata o da lavoro dipendente nel settore pubblico, mentre invece non è valida la contribuzione accreditata presso le casse dei liberi professionisti. Si sottolinea inoltre che il pensionamento attraverso Quota 102 prevede l'obbligo di cessazione dell'attività e il divieto di svolgimento lavoro fino al compimento dell'età prevista per la pensione di vecchiaia. L'unica eccezione prevista è il

lavoro autonomo occasionale in ritenuta d'acconto fino ad un massimale di 5.000 euro lordi annui.

Chi dovesse maturare il diritto entro il 31/12/2022 e non volesse andare in pensione subito potrà far valere il diritto acquisito anche negli anni a venire. Si ricorda inoltre che:

- Nel corso del 2022 le persone appartenenti alla classe 1955 matureranno a 67 anni il diritto alla pensione di vecchiaia.
- Le persone appartenenti alle classi di età 1959, 1958, 1957 e precedenti che avessero maturato almeno 38 anni di contribuzione (di cui 35 di effettivo lavoro) entro il 31/12/2021 possono ancora fare richiesta di pensione Quota 100 anche nel corso del 2022 e annualità successive.

Per verificare le decorrenze pensionistiche vi invitiamo a fissare un appuntamento con il patronato INAPA, presente presso tutte le sedi di Confartigianato.



Proroga opzione donna

I requisiti previsti per accedere al pensionamento con Opzione Donna nel corso del 2022 sono i seguenti:

• LAVORATRICI AUTONOME

Essere nate al più tardi entro il 31/12/1962 e avere maturato 35 anni di contribuzione effettiva (non è valida quella figurativa riconducibile a episodi di malattia e/o disoccupazione) entro il 31/12/2021. La pensione decorre 18 mesi dopo il perfezionamento del doppio requisito anagrafico e contributivo.

• LAVORATRICI DIPENDENTI

Essere nate entro il 31/12/1963 e avere maturato 35 anni di contribuzione effettiva (non è valida quella figurativa riconducibile a episodi di malattia e/o disoccupa-

zione) entro il 31/12/2021. La pensione decorre 12 mesi dopo il perfezionamento del doppio requisito anagrafico e contributivo.

Si ricorda che alla fine della maturazione del requisito contributivo non è possibile cumulare contribuzione afferente gestioni diverse (INPS gestione privata, gestione separata, casse professionali, INPS gestione pubblica). Vale invece tutta la contribuzione da riscatto e/o ricongiunzione, da versamenti volontari e figurativi diversi da malattia e disoccupazione.

Si sottolinea inoltre che il pensionamento attraverso Opzione Donna prevede il calcolo dell'importo dell'assegno pensionistico interamente con il sistema contributivo.

L'ULTIMA DATA PER ACCEDERE ALL'OPZIONE DONNA

Lavoratrici	Autonome	Dipendenti Privato	Ex Inpdap, FS e Poste
Requisito Contributivo	35 anni	35 anni	34 anni, 11 mesi e 16 giorni
Ultima data per maturazione Requisito Contributivo	31/12/2021	31/12/2021	31/12/2021
Età Necessaria	59 anni	58 anni	58 anni
Ultima data per maturazione Requisito anagrafico	31/12/2021	31/12/2021	31/12/2021
Ultima data di nascita utile**	31/12/1962	31/12/1963	31/12/1963
Finestra mobile	18 mesi	12 mesi	12 mesi

Per verificare le decorrenze pensionistiche e le comparazioni tra gli importi vi invitiamo a contattare il patronato INAPA, presente presso tutte le sedi di Confartigianato.

ISEE 2022: il riferimento sia dei redditi che del patrimonio sarà il 2020

Elenco documenti per pratica DSU ISEE 2022

DATI DEI COMPONENTI IL NUCLEO FAMILIARE

(alla data di presentazione della domanda)

- Stato di famiglia (sf per assegni familiari): **dal 15/11/2021 è possibile per i possessori di spid scaricare gratuitamente il certificato dal sito www.anagrafenazionale.interno.it** oppure presentare un'autocertificazione aggiornata al momento della richiesta della prestazione **Si ricorda che nello sf deve essere ricompreso il coniuge, cittadino italiano, iscritto all'Aire e residente all'estero**
- Codice fiscale di tutti i componenti del nucleo familiare (come da stato di famiglia) e dei familiari fiscalmente a carico
- Documento d'identità del dichiarante (in caso di persona tutelata decreto di nomina, codice fiscale e carta d'identità del rappresentante legale e/o amministratore di sostegno)

- Copia del contratto di locazione con gli estremi di registrazione se il nucleo risiede in abitazione in locazione
- Ultima ricevuta dell'affitto pagata (in caso di canoni diversi da quelli contrattuali portare tutte le ultime 12 ricevute). Se contratto Ater portare la parte di modulo attaccata al bollettino usato per il pagamento in cui è specificato il solo canone di locazione
- **Disabili:** certificazione rilasciata ai sensi della Legge 104/92 attestante l'handicap e/o l'invalidità INPS/INAIL e ogni altro tipo di documentazione riguardante la disabilità di un componente il nucleo familiare. Documento che indichi la percezione dell'indennità di frequenza (minori) e dell'indennità di accompagnamento.
- **EXTRACOMUNITARI:** carta e/o permesso di soggiorno
- **Per separati e/o divorziati:** sentenza di separazione e/o divorzio e ammontare degli alimenti **corrisposti e/o percepiti** sia per il coniuge che per i figli (anche per il



coniuge residente all'estero) **nell'anno 2020**

- In caso di provvedimento dell'autorità giudiziaria che preveda la corresponsione di alimenti per i figli portare l'atto e l'ammontare degli alimenti corrisposti e/o percepiti (gli alimenti per i figli vanno dichiarati anche se non sono previsti da un provvedimento dell'autorità giudiziaria)
- **Attenzione:** portare sempre il **codice fiscale del genitore** che ha riconosciuto il minore e che non risulta non coniugato e non convivente con l'altro.
- **Verificare se ci sono figli (con meno di 26 anni al momento dell'elaborazione dell'isee) non conviventi ma fiscalmente a carico (il carico fiscale si determina relativamente all'anno 2020)**
- **Attenzione: i coniugi anche con residenze separate rientrano sempre nello stesso nucleo familiare.**

DATI REDDITUALI DEL NUCLEO FAMILIARE

(tutti i redditi si riferiscono al 2020)

- Dichiarazione dei redditi presentata (**Mod. 730/2021, Mod. Redditi 2021**), **unitamente ai CU 2021/redditi 2020**
- **Modello CU e/o altre certificazioni relativi ai redditi 2020** in caso di **esonero** dall'obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi, compresi i compensi dei **venditori porta a porta** soggetti a imposta definitiva, certificazioni per compensi di **attività sportiva dilettantistica**, certificazioni per **borse di studio** esenti, **voucher, compensi partecipazione al seggio elettorale**
- Tutti i compensi percepiti nel 2020 che siano **esenti** o soggetti a **ritenuta d'imposta** (es. pensione Svizzera, pensione OAS Canada)
- Redditi da lavoro dipendente prestato all'estero tassati esclusivamente all'estero, per il coniuge italiano residente all'estero ed iscritto all'Aire il reddito dichiarato ai fini fiscali all'estero per l'anno 2020
- **Trattamenti assistenziali, previdenziali e indennitari non soggetti ad irpef e non erogati dall'INPS incassati nel 2020** (non rientrano i rimborsi spese e i contributi erogati a fronte di rendicontazione o compartecipazione alla spesa):
 - assegni a tantum correlati alle nascite e alle adozioni di minori (bonus bebè) (DPRReg 149/2009) erogati dalla regione e/o altri enti locali
 - contributi a sostegno del genitore in caso di mancato pagamento mantenimento minore (DPRReg 306/2009)
 - contributi della regione per libri di testo e trasporti per ragazzi che frequentano le scuole superiori e contributi per scuole paritarie
 - contributo affitto erogato dal comune
 - indennità erogata dall'INAIL per inabilità permanente, solo nel caso in cui sia percepita a titolo di reversibilità
 - misura sostegno al reddito, indennità per "covid 19" erogati da enti locali (non INPS), o altri enti, comprese le casse di previdenza dei lavoratori autonomi
 - contributi a tantum erogati dal comune di residenza
 - assegno al nucleo familiare percepito da dipendenti della pubblica amministrazione

- **tutti i contributi percepiti che non richiedano una rendicontazione: si deve richiedere una certificazione al comune o all'amministrazione che ha erogato il contributo.**

DATI DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE DEL NUCLEO FAMILIARE AL 31/12/2020

- Certificati catastali aggiornati di terreni e fabbricati (atti di compravendita, successione, donazione, dichiarazioni ICI)
- Valore delle aree fabbricabili
- Dichiarazione rilasciata dall'Istituto di credito attestante la quota di capitale residuo del mutuo stipulato per l'acquisto o la costruzione di immobili
- **Modello RW** per immobili detenuti all'estero e relative attestazioni di mutui residui per acquisto e/o costruzione dei medesimi

DATI DEL PATRIMONIO MOBILIARE DEL NUCLEO FAMILIARE AL 31/12/2020

Documentazione o autocertificazione attestante:

- **Dati dell'intermediario che gestisce il patrimonio mobiliare (nr. conto corrente e/o conto del rapporto finanziario e codice fiscale banca/posta e/o gestore) e data di inizio e cessazione nell'anno 2020:**
- **Saldo contabile attivo di conti di deposito, conti correnti bancari e postali e libretti bancari/postali** e la relativa **giacenza media** (per i conti esteri portare gli estratti conto relativi a tutto l'anno 2020)
- **Libretti di prestito sociale** (es. coop): saldo al 31/12
- **Carte prepagate:** se hanno il codice IBAN sono equiparate ai conti correnti e quindi va indicato il saldo al 31/12 e la giacenza media, se invece non hanno un codice IBAN si indica solo il saldo al 31/12.
- **Investimenti:** valore nominale dei **titoli di stato** (es. BOT, CCT), **obbligazioni, certificazioni di deposito** e credito, **buoni fruttiferi** ed assimilati; per i fondi di investimento, pac, azioni si assume il controvalore al 31/12.
- **Polizze vita riscattabili:** documentazione attestante tutti i **premi versati dalla data di stipula fino al 31/12 per contratti di assicurazione** mista sulla vita e di capitalizzazione (esclusi quelli per i quali non è esercitabile il **diritto di riscatto**); per le polizze a premio unico indicare l'importo versato al netto di eventuali riscatti.
- Aziende o società per le quali non viene redatto il bilancio (**contabilità semplificata**) – Imprese individuali: il valore del patrimonio netto (somma delle rimanenze finali e del costo complessivo dei beni ammortizzabili, al netto dei relativi ammortamenti, nonché degli altri cespiti o beni patrimoniali) calcolato sull'ultima situazione patrimoniale ed economica e le percentuali di partecipazione dei soci al capitale sociale
- Aziende o società per le quali viene redatto il bilancio (in **contabilità ordinaria**): ultima dichiarazione dei redditi relativa alla società
- Documento attestante il valore delle partecipazioni azionarie in Società italiane o estere quotate in mercati regolamentari
- Ultimo rendiconto predisposto dal gestore del patrimonio per attestare il valore delle masse patrimoniali costituite da somme di denaro o beni (non relativi all'impre-



sa), affidate in gestione ad un soggetto abilitato ai sensi del D. Lgs.n 415/96

- **Documentazione attestante il valore corrente di altri rapporti finanziari, anche all'estero.**

DATI DEGLI AUTOVEICOLI, MOTOVEICOLI, NAVI E IMBARCAZIONI DA DIPORTO (POSSEDUTI ALLA DATA DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA)

- Va indicata la targa o estremi di registrazione di autoveicoli e motoveicoli con cilindrata pari o superiore ai 500cc, nonché navi e imbarcazioni da diporto.

IN CASO DI PRESTAZIONI PER MINORENNI CON GENITORI NON CONIUGATI E NON CONVIVENTI E IN CASO DI PRESTAZIONI DEL DIRITTO UNIVERSITARIO CON GENITORI NON CONIUGATI E NON CONVIVENTI NEL CASO IN CUI LO STUDENTE NON RIENTRI NELLE CONDIZIONI DI STUDENTE INDIPENDENTE (si considera lo studente indipendente se ha trasferito la residenza rispetto alla famiglia di origine da almeno due anni rispetto alla data d'iscrizione per la prima volta a ciascun corso di studi in un alloggio non di proprietà di un componente della famiglia di origine e se ha un reddito adeguato, secondo le disposizioni dell'università).

- Se il genitore ha riconosciuto il/i beneficiario/i della prestazione (minore o studente universitario) ed è coniugato e/o ha figli con altra persona diversa del genitore presente nel nucleo e non è presente un provvedimento dell'autorità del provvedimento giudiziario di separazione/divorzio o che preveda la corresponsione di alimenti per il/i figlio/i si deve presentare la **DSU relativa al genitore stesso**

- Se il genitore ha riconosciuto il/i beneficiario/i della prestazione (minore o studente universitario) ed è presente un provvedimento dell'autorità giudiziaria di separazione/divorzio o che preveda la corresponsione degli alimenti per il/i figlio/i portare la sentenza, codice fiscale e nome e cognome del genitore non presente nel nucleo, l'ammontare degli **alimenti percepiti nel 2020**
- Se il genitore è escluso dalla patria potestà, è soggetto a provvedimento di allontanamento o è stata accertata dalle amministrazioni competenti la sua estraneità in termini affettivi ed economici portare l'atto dell'autorità giudiziaria.
- Se il genitore non si trova in nessuna delle seguenti situazioni deve presentare la **DSU relativa al genitore stesso.**

IN CASO DI PRESTAZIONI SOCIO SANITARIE RESIDENZIALI A CICLO CONTINUATIVO

- **Data di richiesta ricovero nella struttura**
- Se il beneficiario ha figli non compresi nel nucleo familiare che non siano a loro volta disabili o abbiano un componente disabile presente nel loro nucleo familiare è richiesta la **DSU del nucleo familiare del/i figlio/i**
- **Se sono state effettuate donazioni di immobili (situati anche all'estero) nei confronti di persone non comprese nel nucleo familiare:**
- Se sono state effettuate donazioni di immobili successivamente alla prima richiesta di prestazione e/o in favore del coniuge, dei figli o di altri familiari tenuti agli alimenti nei 3 anni precedenti la richiesta di prestazione portare gli atti di donazione.



PNRR: approvato il decreto per Rigenerazione urbana e Smart city

Gli investimenti dedicati al miglioramento di aree urbane degradate e per la rigenerazione economica

Con decreto del Ministero dell'Interno del 6 dicembre 2021, è stato approvato il modello con il quale le Città Metropolitane interessate potranno individuare gli interventi finanziabili per la rigenerazione urbana e smart city, nel limite massimo delle risorse che verranno assegnate dal PNRR. Approfondiamo, di seguito, le disposizioni più significative previste da Decreto.

CITTÀ METROPOLITANE – INDIVIDUAZIONE PROGETTI E SOGGETTI ATTUATORI

Per il periodo 2022-2026 le Città Metropolitane, in attuazione della linea progettuale «Piani Integrati - M5C2 – Investimento 2.2» nell'ambito del Piano nazionale di ripresa

e resilienza, individuano i progetti finanziabili per investimenti in progetti relativi a Piani Urbani Integrati, con valore non inferiore a 50 milioni di euro, e nel limite massimo delle risorse assegnate dal decreto legge n. 152/2021, aventi ad oggetto la manutenzione per il riuso e la rifunzionalizzazione ecosostenibile di aree pubbliche e di strutture edilizie pubbliche esistenti, il miglioramento della qualità del decoro urbano e del tessuto sociale e ambientale, interventi finalizzati a sostenere progetti legati alle smart cities, ed i relativi soggetti attuatori nell'ambito dell'area metropolitana, presentando apposita domanda al Ministero dell'Interno.



TIPOLOGIE DI PROGETTI

I progetti oggetto di finanziamento, devono riguardare investimenti volti al miglioramento di ampie aree urbane degradate, per la rigenerazione e rivitalizzazione economica, con particolare attenzione alla creazione di nuovi servizi alla persona e alla riqualificazione dell'accessibilità e delle infrastrutture, permettendo la trasformazione di territori vulnerabili in città intelligenti e sostenibili, attraverso:

- la manutenzione per il riuso e la rifunzionalizzazione ecosostenibile di aree pubbliche e di strutture edilizie pubbliche esistenti per finalità di interesse pubblico;
- il miglioramento della qualità del decoro urbano e del tessuto sociale e ambientale, anche mediante la ristrutturazione degli edifici pubblici, con particolare riferimento allo sviluppo e potenziamento dei servizi sociali e culturali e alla promozione delle attività culturali e sportive;
- interventi finalizzati a sostenere progetti legati alle smart cities, con particolare riferimento ai trasporti ed al consumo energetico, volti al miglioramento della qualità ambientale e del profilo digitale delle aree urbane mediante il sostegno alle tecnologie digitali e alle tecnologie con minori emissioni di CO₂.

I progetti oggetto di finanziamento devono, inoltre, a pena di inammissibilità:

- intervenire su aree urbane;
- avere un livello progettuale che assicuri, in ogni caso, i requisiti non inferiori alla progettazione preliminare o studio di fattibilità tecnico economica;
- assicurare, nel caso di edifici oggetto riuso, rifunzionalizzazione o ristrutturazione, l'incremento di almeno due classi energetiche;
- assicurare l'equilibrio tra zone edificate e zone verdi nonché potenziare l'autonomia delle persone con disabilità e l'inclusione sociale attraverso la promozione di servizi sociali e sanitari a livello locale eliminando, laddove possibile, gli ostacoli all'accesso agli alloggi e alle opportunità di lavoro tenendo conto anche delle nuove possibilità offerte dalle tecnologie;
- prevedere la valutazione di conformità alle condizioni collegate al principio del DNSH - *Do Not Significant Harm* - (è il nuovo **principio comunitario di sostenibilità ambientale** che ogni impresa è obbligata a rispettare qualora fosse beneficiaria di un'agevolazione cofinanziata dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR);
- prevedere la quantificazione del target obiettivo: metri

quadri area interessata all'intervento, intesa come bacino territoriale che beneficia dell'intervento.

I progetti oggetto di finanziamento possono, inoltre, prevedere:

- la possibilità di partecipazione dei privati, attraverso il «Fondo Ripresa Resilienza Italia» nel limite massimo del 25 per cento del costo totale dell'intervento;
- la presenza facoltativa di start-up di servizi pubblici nella proposta progettuale;
- la co-progettazione con il terzo settore.

MODELLO PRESENTAZIONE PROPOSTE PROGETTUALI INTEGRATE

È approvato il Fac-simile di modello di presentazione delle proposte progettuali integrate, riportato nell'allegato 1 al Decreto, con il quale le Città Metropolitane interessate comunicano le proposte progettuali, complete dei CUP identificativi dei singoli interventi, del cronoprogramma dei lavori, dei relativi soggetti attuatori nonché dei target di riferimento (metri quadri area oggetto di rigenerazione e risparmio energetico in tep annuo), per la realizzazione degli interventi integrati, attraverso le tipologie individuate alle sopracitate lettere a), b) e c) del precedente capitolo dove sono indicate le "tipologie di progetti".

Le proposte progettuali sono trasmesse da parte delle Città Metropolitane interessate esclusivamente tramite Posta Elettronica Certificata al Ministero dell'Interno.

Ciascuna proposta progettuale è completa di:

- una relazione dettagliata delle finalità dell'intervento e dei benefici attesi, completa di precisa specificazione delle iniziative volte al risparmio energetico, nonché del target obiettivo relativo ai mq dell'area urbana oggetto di intervento, firmata digitalmente dal legale rappresentante della Città Metropolitana;
- un'autodichiarazione, firmata digitalmente dal legale rappresentante di ciascun soggetto attuatore relativa al rispetto dei principi previsti per gli interventi del PNRR;
- gli atti amministrativi attestanti le modalità e le procedure attraverso le quali sono stati selezionati i progetti presentati.

MODALITÀ E TERMINI DI TRASMISSIONE

Per la validità della comunicazione, le Città Metropolitane, entro il termine perentorio, a pena di decadenza, del 07.03.2022 sono tenute a trasmettere le proposte progettuali, esclusivamente tramite PEC.

Veicoli pesanti, il calendario dei divieti di circolazione del 2022

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il consueto decreto del Ministero che stabilisce per l'anno 2022, per i mezzi pesanti adibiti al trasporto di cose, il divieto di circolazione sulle strade extraurbane nei giorni festivi e in alcuni altri giorni particolarmente critici per la circolazione stradale.

Le limitazioni previste nel calendario, che hanno l'obiettivo di garantire migliori condizioni di sicurezza in periodi di maggiore traffico stradale, interessano veicoli con massa superiore a 7,5 tonnellate adibiti al trasporto merci, quelli eccezionali o che hanno carichi eccezionali e quelli che tra-

sportano merci pericolose.

Non si applicano, invece, ad alcuni tipi di veicoli e di trasporti, precisati nel decreto, come, ad esempio, i mezzi dei Vigili del fuoco per interventi di emergenza, i veicoli militari e di polizia per esigenze di servizio, i veicoli dei Comuni adibiti al servizio di nettezza urbana. In alcuni casi l'autorizzazione a circolare nei giorni di divieto deve essere emessa dal Prefetto.

Per ulteriori informazioni contattare gli uffici territoriali di Confartigianato.



Imprese Alimentari: obbligo comunicazione per finanziamento controlli ufficiali

Dal 1 gennaio 2022 è entrato in vigore il nuovo meccanismo di finanziamento dei controlli ufficiali in materia di sicurezza alimentare (Decreto Legislativo n. 32/2021).

Il decreto stabilisce degli importi specifici, variabili sulla quantità di prodotti lavorati, per:

- l'importazione in UE di prodotti e sottoprodotti di origine animale, di mangimi e MOCA;
- la macellazione ed il sezionamento di carni;
- gli stabilimenti per la lavorazione del latte

Inoltre il Decreto prevede delle **tariffe forfettarie** per gli stabilimenti (**imprese**) che **commercializzano all'ingrosso** ad altri operatori o ad altri stabilimenti – diversi da quello annesso e da quello funzionalmente connesso che vende o somministra al consumatore finale - **una quantità superiore al 50 per cento della propria produzione.**

Tali tariffe si applicano solamente se la produzione è prevalentemente all'ingrosso e se l'attività rientra tra quelle elencate nell'allegato 2, sezione 6, tabella A del

decreto, disponibile sul sito di Confartigianato Imprese FVG.

L'attività di molte aziende artigiane rientra tra quelle incluse nell'allegato, ma spesso la prevalenza dei prodotti è commercializzata al dettaglio e quindi la tariffa non si applica. **Indipendentemente dal fatto che la commercializzazione sia svolta al dettaglio o all'ingrosso**, le aziende che svolgono attività elencate nell'allegato, devono inviare entro il **31 gennaio 2022** una PEC all'azienda sanitaria competente per territorio con una **autodichiarazione** che attesta la situazione dell'impresa rispetto all'applicazione o meno delle tariffe.

- Azienda sanitaria universitaria Giuliano Isontina
asugi@certsanita.fvg.it
- Azienda sanitaria universitaria Friuli Centrale
asufc@certsanita.fvg.it
- Azienda sanitaria Friuli Occidentale
asfo.protgen@certsanita.fvg.it



Udine

Corsi FER installatori e manutentori

Impianti a fonti di energia rinnovabile: FOTOVOLTAICO

Sono considerati IMPIANTI a FONTI di ENERGIA RINNOVABILE (FER): caldaie, caminetti e stufe a biomassa, sistemi solari fotovoltaici e solari termici sugli edifici, di sistemi geotermici a bassa entalpia e di pompe di calore.

L'aggiornamento interessa:

- SOLO le persone che sono indicate sul certificato CCIAA come Responsabile tecnico o come Persona abilitata ai sensi del DM 37/08
- SOLO le aziende che installano o svolgono la manutenzione straordinaria di impianti FER.

Se l'azienda non opera su questi impianti, non è quindi assoggettata all'aggiornamento, indipendentemente dalle abilitazioni al DM 37/08 da essa possedute.

Alcune PRECISAZIONI sui corsi di aggiornamento FER:

1. Non ci sono ancora novità in merito alla registrazione del corso sul certificato della camera di commercio: l'unico documento che dimostra l'aggiornamento FER è l'attestato del corso
2. L'unico provvedimento normativo che prevede che la dichiarazione di conformità sia redatta da un installatore con i requisiti FER è il decreto per gli incentivi Conto termico
3. Se non ci si aggiorna non sono previste né sanzioni, né la perdita delle abilitazioni DM 37/08
4. Resta fermo l'aggiornamento previsto normativamente

per chi opera sugli impianti FER (soprattutto se incentivati con Conto termico)

5. Il primo triennio di aggiornamento si è chiuso il 31/12/2019
6. Il secondo triennio di aggiornamento va dal 01/01/2020 al 31/12/2022, pertanto avete tempo fino al 2022 per aggiornarvi nuovamente se avete già fatto il corso indipendentemente dalla data dell'attestato.

DOCENZA: Confartigianato-Imprese Udine ha formalizzato con IRES FVG (ente di formazione accreditato dalla Regione FVG) un accordo per lo svolgimento dei corsi di aggiornamento di 16 ore.

ADESIONI e DATE: Le adesioni sono sempre aperte per questi corsi.

MODALITÀ DI SVOLGIMENTO: I corsi si svolgeranno in modalità online, nelle mattinate 2, 4, 9, 11 febbraio 2022. È obbligatoria la frequenza del 100% delle ore previste.

COSTO: € 220,00 (IVA esente) per le aziende aderenti a Confartigianato; € 250,00 (IVA esente) per le aziende non iscritte a Confartigianato. Il pagamento sarà richiesto una decina di giorni prima dell'avvio del corso.

INFORMAZIONI: Oliviero Pevere - Ufficio Categorie - tel. 0432 516796 - e-mail opevere@uaf.it



Udine

Corsi sicurezza

Per permettere ai datori di lavoro delle imprese associate di assolvere agli obblighi formativi in materia di sicurezza Confartigianato Udine organizza, in collaborazione con Polo626, i corsi sotto indicati. Per informazioni e adesioni contattare gli uffici Confartigianato Udine presenti sul territorio.

CORSO	DATA	ORARIO	SEDE
PRIMO SOCCORSO CAT. A	17, 19, 24 E 26 GENNAIO	14:00-18:00	UDINE NORD
AGG. PRIMO SOCCORSO CAT. A	24, 26 GENNAIO	14:00-16 (24/01) 14:00-18:00 (26/01)	UDINE NORD
PRIMO SOCCORSO CAT. B-C	19, 24, 26 GENNAIO	14:00-18:00	UDINE NORD
AGG. PRIMO SOCCORSO CAT. B-C	17 GENNAIO	14:00-18:00	UDINE NORD
AGGIORNAMENTO CARRELLISTI	21 GENNAIO	08:30-12:30	CAMPOFORMIDO
CARRELLISTI	21, 24, 26 GENNAIO	08:30-12:30	CAMPOFORMIDO
AGG. RSPP BASSO	25 GENNAIO	10:30-12:30; 14:00-18:00	TOLMEZZO
AGG. RSPP MEDIO	25, 27 GENNAIO	10:30-12:30; 14:00-18:00 (25/01) 14:00-18:00 (27/01)	TOLMEZZO
AGG. RSPP ALTO	25, 27 GENNAIO, 1 FEBBRAIO	10:30-12:30; 14:00-18:00 (25/01) 14:00-18:00 (27/01, 01/02)	TOLMEZZO
AGG. PONTEGGI	28 GENNAIO	14:00-18:00	CAMPOFORMIDO
GRU SU AUTOCARRO	28, 29 GENNAIO	08:00-12:00; 13:00-17:00	LAVARIANO
AGG. GRU SU AUTOCARRO	28 GENNAIO	08:00-12:00	LAVARIANO
PES/PAV	1, 3 FEBBRAIO	08:30-12:30; 14:00-18:00	CAMPOFORMIDO
AGG. PES/PAV	3 FEBBRAIO	14:00-18:00	CAMPOFORMIDO
RSPP RISCHIO BASSO	7, 9, 14, 16, FEBBRAIO	14:00-18:00	UDINE NORD
RSPP RISCHIO MEDIO	7, 9, 14, 16, 21, 23, 28 FEBBRAIO; 2 MARZO	14:00-18:00	UDINE NORD
RSPP RISCHIO ALTO	7, 9, 14, 16, 21, 23, 28 FEBBRAIO; 2, 7, 9, 14, 16 MARZO	14:00-18:00	UDINE NORD
AGG. ANTINCENDIO BASSO	8 FEBBRAIO	11:30-13:30	TOLMEZZO
AGG. ANTINCENDIO MEDIO	8 FEBBRAIO	08:30-13:30	TOLMEZZO
AGG. PRIMO SOCCORSO CAT. A	10 FEBBRAIO	08:30-12:30; 14:00-16:00	CAMPOFORMIDO
AGG. PRIMO SOCCORSO CAT. BC	10 FEBBRAIO	08:30-12:30	CAMPOFORMIDO
AGG. ANTINCENDIO BASSO	15 FEBBRAIO	11:30-13:30	CAMPOFORMIDO
AGG. ANTINCENDIO MEDIO	15 FEBBRAIO	08:30-13:30	CAMPOFORMIDO
AGG. LAVORATORI BASSO, MEDIO, ALTO	17 FEBBRAIO	08:30-12:30; 14:00-16:00	UDINE NORD
AGG. PRIMO SOCCORSO CAT. A	17 FEBBRAIO	10:30-12:30; 14:00-18:00	TOLMEZZO
AGG. PRIMO SOCCORSO CAT. BC	17 FEBBRAIO	14:00-18:00	TOLMEZZO
PLE CON E SENZA STAB.	18 FEBBRAIO	08:00-12:00	LAVARIANO
AGG. PLE	18 FEBBRAIO	13:00-19:00	LAVARIANO
FORMAZIONE LAVORATORI (BASSO, MEDIO, ALTO)	22, 24 FEBBRAIO	08:30-12:30; 14:00-18:00	UDINE NORD



Confartigianato
Imprese

COSTRUTTORI DI FUTURO, SIAMO NOI.

Il valore artigiano
protagonista del domani.

2022